

Aristone e i porti di Traiano: ipotesi per una rilettura di D. 1.8.10 (Pomp. 6 ex Plaut.)

I. Premessa

La categoria delle *res communes omnium* continua a essere al centro dell'attenzione di giusromanisti, storici del diritto, comparatisti e, più in generale, studiosi di diritto positivo, come mostrano numerosi saggi pubblicati anche negli ultimi anni¹.

¹ Sul tema si vedano, tra gli altri, M. Pampaloni, *Sulla condizione giuridica delle rive del mare in diritto romano e odierno. Contributo alla teoria delle res communes omnium*, in *BIDR.* 4, 1891, 197 ss.; A. Pernice, *Die sogenannten res communes omnium*, in *Festgabe für Heinrich Dernburg zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum am 4. April 1900*, Berlin 1900, 125 ss.; E. Costa, *Il mare e le sue rive nel diritto romano*, in *Rivista di diritto internazionale* 5, 1916, 337 ss. [= in *Le acque nel diritto romano*, Bologna 1919 (da cui si cita) 91 ss.]; F. Marò, *Sulla condizione giuridica del mare e delle sue rive in diritto romano*, in *RISG.* 62, 1920, 160 ss. [= in *Scritti giuridici* I, Milano 1956 (da cui si cita) 453 ss.]; B. Biondi, *La condizione giuridica del mare e del litus maris*, in *Studi in onore di Silvio Perozzi nel XL anno del suo insegnamento*, Palermo 1925, 269 ss. [= in *Scritti giuridici vari* III, Milano 1965 (da cui si cita) 107 ss.]; G. Grosso, *Corso di diritto romano: Le cose*, Torino 1941, 29 ss. [= in *RDR.* 1, 2001 (da cui si cita) 115 ss.]; G. Branca, *Le cose extra patrimonium humani iuris. Corso di esegesi delle fonti del diritto romano, anno accademico 1946-47*, Bologna 1946, 5 ss.; 194 ss.; Id., *Ancora sulle res publicae iuris gentium*, in *Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento* I, Milano 1951, 177 ss.; A. Dell'Oro, *Le res communes omnium dell'elenco di Marciano e il problema del loro fondamento giuridico*, in *SURB.* 31, 1962-1963, 239 ss. [= I. Fargnoli, C. Luzzatti, R. Dell'Oro (a c. di), *La cattedra e la toga. Scritti romanistici di Aldo Dell'Oro*, Milano 2015 (da cui si cita) 175 ss.]; H. Ankum, *Litora maris et longi temporis praescriptio*, in *Index* 26, 1998, 362 ss.; M. Fiorentini, *Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico*, Milano 2003, 427 ss.; Id., *Fructus et delectatio nell'uso del mare e nell'occupazione delle coste nell'età imperiale romana*, in *Riparia dans l'Empire romain. Pour la définition du concept*, in E. Hermon (a c. di), *BAR. International Series* 2066, Oxford 2010, 276; Id., *Spunti volanti in margine al problema dei beni comuni*, in *BIDR.* 111, 2017, 75 ss.; Id., *Res communes omnium e commons. Contro un equivoco*, in *BIDR.* 113, 2019, 153 ss.; N. De Marco, *I loci pubblici dal I al III secolo. Le identificazioni dottrinali, il ruolo dell'usus, gli strumenti di tutela*, Napoli 2004, 11 ss.; G. Purpura, *Varia de iure maris*, G. D'Angelo, M. De Simone, M. Varvaro (a c. di), *Scritti in onore di Matteo Marrone in occasione del suo novantesimo compleanno*, Torino 2019, 219 ss.; L. Solidoro Maruotti, *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico*, Torino 2009, 103 ss.; M.C. Spanu, «Mare, et per hoc litora maris» (I. 2.1.1) *Gestione e tutela del litorale marittimo nel diritto*, Sassari 2012, *passim*; A. Di Porto, *Res in usu publico e 'beni comuni'*, Torino 2013, IX ss.; L. D'Amati, *Brevi riflessioni in tema di res communes omnium e litus maris*, I. Piro (a c. di), *Scritti per Alessandro Corbino* II, Tricase 2016, 333 ss.; Ead., *'Aedificatio in litore'*, L. Garofalo (a c. di), *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana* I, Napoli 2016, 654 ss.; M. Falcon, *'Res communes omnium'. Vicende storiche e interesse attuale di una ca-*

L'approccio prevalente in tali lavori è per lo più focalizzato, inevitabilmente, sul pensiero di Marciano o è comunque teso a dare a questo giurista un rilievo preminente, ma va osservato che il dibattito giurisprudenziale sulla materia non è nato con Marciano. Già in epoca precedente si possono rintracciare le basi che hanno poi condotto in particolare Marciano a costruire e impiegare la categoria delle *res communes omnium*. In questo percorso è centrale la riflessione dei giuristi dell'età degli Antonini sul tema della condizione giuridica del lido e del mare. Da tale riflessione – data «l'ambiguità dello *status* del lido, e dello stesso mare»² – scaturiscono soluzioni differenti sia per ciò che riguarda la qualificazione giuridica, poiché sono ritenuti *res publicae*, *res publicae iuris gentium* e infine, appunto con Marciano, *res communes omnium*, sia in ordine ai mezzi di tutela da adottare nel caso in cui taluno sia impedito o in qualche modo ostacolato nella loro fruizione³. Va inoltre detto che la riflessione giurisprudenziale si è soffermata specialmente sugli effetti dell'attività umana in ambito costiero, con particolare attenzione alle costruzioni, e più in generale alle opere umane, che apportano modifiche significative allo stato dei luoghi.

In questo contributo cercherò, per quanto possibile, di proporre una ricostruzione del pensiero di Aristone in argomento, valorizzando la traccia che ne dà Pomponio in D. 1.8.10 (Pomp. 6 *ex Plaut.*)⁴, un noto passo che si inserisce nel di-

tegoria romana, in I beni di interesse pubblico I cit. 107 ss.; R. Ortu, Plaut. Rud. 975 «Mare quidem commune certost omnibus», in I beni di interesse pubblico I cit. 165 ss. [= Jus-online 2, 2017, 160 ss.]; D. Dursi, Res communes omnium. Dalle necessità economiche alla disciplina giuridica, Napoli 2017, 1 ss.; F. Arcaria, Res communes omnium, in KOINΩNIA 41, 2017, 639 ss. Tra i contributi più recenti si vedano R. Lambertini, Limiti alla libera fruizione del mare, dei lidi e dei fiumi pubblici?, P. Garbarino, P. Giunti, G. Vanotti (a c. di), Confini, circolazione, identità ed ecumenismo nel mondo antico. Atti del VII Incontro di Studi tra storici e giuristi dell'Antichità, Vercelli 24-25 maggio 2018, Firenze 2020, 65 ss.; R. Basile, Res communes omnium: tra Marciano e Giustiniano, in KOINΩNIA 44/I, 2020, 119 ss.; G. Santucci, 'Beni comuni'. Note minime di ordine metodologico, in KOINΩNIA 44/II, 2020, 1395 ss.; A. Palma, Note intorno alla tutela dei beni comuni, F. Fasolino (a c. di), La tutela dei 'beni culturali' nell'esperienza giuridica romana, Milano 2020, 209 ss.

² Così M. Fiorentini, *Sulla rilevanza economica e giuridica delle ville marittime durante la Repubblica e l'Impero*, in *Index*, 24, 1996, 171.

³ Così A. Di Porto, *Interdetti popolari e tutela delle res in usu publico*, in *Diritto e processo nella esperienza romana. Atti del Seminario torinese (4-5 dicembre 1991) in memoria di Giuseppe Provera*, Napoli 1994, 513 s. [*Res in usu publico e 'beni comuni'. Il nodo della tutela*, Torino 2013 (da cui si cita) 34 s.]. Si vedano anche le considerazioni di D'Amati, *'Aedificatio in litore'* cit. 645 ss. e di Lambertini, *Limiti alla libera fruizione del mare* cit. 70 ss.

⁴ La bibliografia sul passo è ricchissima: Costa, *Le acque nel diritto romano* cit. 91 ss.; Maroi, *Sulla condizione giuridica del mare* cit. 456 ss.; Biondi, *La condizione giuridica del mare* cit. 116 s.; Grosso, *Le cose* cit. 117; Branca, *Le cose extra patrimonium* cit. 18; 112; Dell'Oro, *Le res communes omnium* cit. 194 s.; V. Scarano Ussani, *Ermeneutica, diritto e 'valori' in L. Nerazio Prisco*, in *Labeo* 23, 1977, 164; Id., *Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano*.

battito giurisprudenziale cui ho accennato e che può essere utilmente posto a confronto con alcune testimonianze ricavabili dalle fonti letterarie e archeologiche.

II. Il testo

Iniziamo dall'esame del passo in questione, D. 1.8.10 (Pomp. 6 ex Plaut.):

Aristo ait, sicut id, quod in mare aedificatum sit⁵, fieret privatum, ita quod mari occupatum sit, fieri publicum.

Pomponio riferisce il pensiero di Aristone⁶, secondo il quale ciò che viene costruito nel mare diventa privato, così come, reciprocamente, ciò che sia stato occupato dal mare diventa pubblico. Il testo che si presenta ai nostri occhi è stato doppiamente decontestualizzato: dapprima da Pomponio, che lo ha probabilmente ricavato dall'originaria trattazione di Aristone, poi dai compilatori giustiniani, i quali, a loro volta, lo hanno estrapolato dalla trattazione di Pomponio. Ma mentre sappiamo che D. 1.8.10 (Pomp. 6 ex Plaut.) è escerpito dal sesto libro *ex Plautio* di Pomponio, in cui questo giurista si occupava delle *res extra commercium*, come mostrerebbero – secondo l'autorevole opinione di Le-

Studi su Nerazio e Celso, Napoli 1979, 31 s.; L. Gutiérrez-Masson, *Mare nostrum: imperium ou dominium?*, in *RIDA*. 40, 1993, 293 ss.; M.G. Zoz, *Riflessioni in tema di res publicae*, Torino 1999, 44 ss.; 82 ss.; Fiorentini, *Fiumi e mari* cit. 432 s.; 451 s.; Id., *Fructus e delectatio* cit. 276; Id., *L'impatto delle attività umane sull'ambiente. Una riflessione storico-giuridica*, in *QLSD*. 9, 2019, 78; De Marco, *I loci publici* cit. 29 ss.; G. Purpura, in P. Cerami, G. Purpura, *Profilo storico-giurisprudenziale del diritto pubblico romano*, Torino 2007, 215 ss.; Id., *Varia de iure maris* cit. 223 ss.; Spanu, «*Mare, et per hoc litora maris*» cit. 35 s.; 82 ss.; D'Amati, «*Aedificatio in litore*» cit. 666 nt. 81; Falcon, «*Res communes omnium*» cit. 132 s.; Ortu, *Plaut. Rud.* 975 cit. 172 s.; Dursi, *Res communes omnium* cit. 75 ss.; Arcaria, *Res communes omnium* cit. 654; Lambertini, *Limiti alla libera fruizione del mare* cit. 71 ss.

⁵ Aloandro propone di leggere «*quod a mari occupatum est*», ma a tale proposito Lambertini, *Limiti alla libera fruizione del mare* cit. 72 nt. 26, osserva «che il complemento di causa efficiente si esprime con l'ablativo senza preposizione».

⁶ Secondo O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis* I, Leipzig 1889, (rist. Graz 1960), *Titius Aristo*, 62 nt. 1, Pomponio avrebbe riedito i *digesta* di Aristone o ne avrebbe fatto un'epitome. Secondo C.A. Cannata, *Lo splendido autunno delle due scuole*, A. Dufour, I. Rens, R. Meyer Pritzl, B. Viniger (a c. di), *Pacte, convention, contrat. Mélanges en l'honneur du Professeur Bruno Schmiedlin*, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998 [= L. Vacca (a c. di), *Scritti scelti di diritto romano* II, Torino 2012 (da cui si cita) 336 s.], Pomponio sarebbe stato il tramite per il quale il pensiero di Aristone è giunto ai giuristi delle generazioni successive. E. Stolfi, *Studi sui «Libri ad edictum» di Pomponio. I. Trasmissione e fonti*, Napoli 2002, 511 ss., rileva la frequente e significativa adesione di Pomponio al pensiero di Aristone e nota come questo giurista sia, dopo Labeone, quello citato più spesso da Pomponio.

nel⁷ – D. 41.1.50 (Pomp. 6 ex Plaut.)⁸ e D. 47.12.5 (Pomp. 6 ex Plaut.)⁹, è assai problematico cercare di ricostruire il contesto originario in cui Aristone aveva espresso il principio.

Il passo ha una bibliografia ricchissima, innanzi tutto per ragioni di carattere formale. Il ragionamento di Aristone è ritenuto contraddittorio da Biondi¹⁰, secondo il quale sarebbe «manifesto il contrasto fra le due enunciazioni. Se il fondo privato occupato dal mare diventa *publicus*, è evidente che tutto il mare è *publicum*; ma se il privato acquista il *dominium* della parte del mare che ha occupato, vuol dire che il mare è *nullius* e non *publicum*. Quindi anche Aristone afferma che il mare sia *publicum*, ma quando si tratta dell'acquisto del dominio per occupazione presuppone sempre che si tratti di *res nullius*».

Alla critica di Biondi, logica dal punto di vista argomentativo, si è cercato di controbattere, spostando il *focus* del ragionamento di Aristone su piani diversi rispetto a quello della corrispondenza della qualificazione giuridica del mare, a seconda che questo sia occupato o che occupi. Fiorentini¹¹ ha sostenuto che Aristone avrebbe considerato la condizione giuridica del mare nella stessa prospettiva che sarebbe poi stata di Marciano¹²: pertanto il mare sarebbe stato considerato alla stregua di *res nullius*, che a seguito dell'occupazione da parte di un privato, è momentaneamente sottratta all'uso comune. Tale lettura consenti-

⁷ *Palingenesia iuris civilis* II cit. Pomp. ex Plaut. l. VI, col. 81, nn. 349-350 e nt. 5.

⁸ *Quamvis quod in litore publico vel in mari exstruxerimus, nostrum fiat, tamen decretum praetoris adhibendum est, ut id facere liceat: immo etiam manu prohibendus est, si cum incommodo ceterorum id faciat: nam civilem eum actionem de faciendo nullam habere non dubito.*

⁹ *Utimum eo iure, ut dominis fundorum, in quibus sepulchra fecerint, etiam post venditos fundos adeundorum sepulchrorum sit ius. legibus namque praediorum vendundorum cavetur, ut ad sepulchra, quae in fundis sunt, item eius aditus ambitus funeri faciendi sit.*

¹⁰ *La condizione giuridica del mare* cit. 116 s. Secondo lo Studioso, D. 1.8.10 (Pomp. 6 ex Plaut.) costituirebbe «una di quelle bizzarre contraddizioni che sono state sempre un vero martirio degli interpreti, i quali hanno voluto fare il torto ai giuristi classici di ritenere che la complessa realtà giuridica possa adattarsi esattamente alle rigide categorie che la logica astratta costruisce». Più di recente, la presunta contraddittorietà del passo è stata segnalata da A. Marzano, *Harvesting the Sea: The Exploitation of Marine Resources in the Roman Mediterranean*, Oxford 2013, 253 nt. 97.

¹¹ Fiorentini, *Fiumi e mari* cit. 451 s.

¹² D. 1.8.2 pr.-1 (Marcian. 3 inst.): *Quaedam naturali iure communis sunt omnium, quaedam universitatis, quaedam nullius, pleraque singulorum, quae variis ex causis cuique adquiruntur. 1. Et quidem naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et per hoc litora maris. D. 1.8.4 pr. (Marcian. 3 inst.): Nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur piscandi causa, dum tamen villis et aedificiis et monumentis abstineatur, quia non sunt iuris gentium sicut et mare: idque et divus Pius piscatoribus Formianis et Capenatis rescripsit. I. 2.1.1: Et quidem naturali iure communia sunt omnium haec: aer et aqua profluens et mare et per hoc litora maris. nemo igitur ad litus maris accedere prohibetur, dum tamen villis et monumentis et aedificiis abstineat, quia non sunt iuris gentium, sicut et mare.*

rebbe di superare l'impasse segnalato da Biondi, anche alla luce del fatto che sia il mare sia il lido erano spesso qualificati come pubblici da letterati¹³ e giuristi¹⁴, nel senso che essi erano liberi e aperti all'uso di tutti, almeno fino al momento in cui un privato vi avesse costruito: in tal caso, infatti, il costruttore avrebbe acquistato la proprietà della costruzione.

Utali spunti, ai fini del nostro discorso, sono offerti da D. 41.1.14 (Ner. 5 membr.):

pr. *Quod in litore quis aedificaverit, eius erit: nam litora publica non ita sunt, ut ea, quae in patrimonio sunt populi, sed ut ea, quae primum a natura prodita sunt et in nullius adhuc dominium pervenerunt: nec dissimilis condicio eorum est atque piscium et ferarum, quae simul atque adprehensae sunt, sine dubio eius, in cuius potestatem pervenerunt, domini fiunt. 1. Illud videndum est, sublato aedificio, quod in litore positum erat, cuius condicionis is locus sit, hoc est utrum maneat eius cuius fuit aedificium, an rursus in pristinam causam recidit perindeque publicus sit, ac si numquam in eo aedificatum fuisset. quod proprius est, ut existimari debeat, si modo recipit pristinam litoris speciem.*

Il testo si apre con l'affermazione secondo la quale ciò che sia stato costruito sul lido pubblico da un privato diviene di proprietà del costruttore, verificandosi in tal caso la cosiddetta 'accessione inversa'¹⁵, in virtù della quale il suolo acquista la condizione giuridica dell'edificio ivi eretto. Ciò è dovuto al particolare regime giuridico del lido¹⁶, che è qualificato come 'publicum', ma non nel senso di bene facente parte del patrimonio del popolo, bensì di quello di bene esistente in natura, come gli animali selvatici, che non sono di nessuno fino al momento in cui

¹³ Plaut. *Rud.* 975 (4.3.35 ss.); Cic. *Pro Rosc.* 26.72; Ovid. *Metam.* 6.349 ss.; 8.187; Verg. *Aen.* 7. 228-230; Sen. *De ben.* 4.28; Plin. *Nat. Hist.* 10.33(50).96-97; su questi testi si veda, da ultima, Ortu, *Plaut. Rud.* 975 cit. 160 ss.

¹⁴ D. 41.1.14 (Ner. 5 membr.); D. 50.16.112 (Iav. 5 ex Cass.); D. 1.8.10 (Pomp. 6 ex Plaut.); si vedano sul punto le considerazioni di Scarano Ussani, *Valori e storia* cit. 30 ss.

¹⁵ Sul punto si veda, tra gli ultimi, Fiorentini, *L'impatto delle attività umane* cit. 79.

¹⁶ Sulla condizione giuridica del lido del mare si vedano, tra gli altri, Pampaloni, *Sulla condizione giuridica delle rive del mare* cit. 197 ss.; 219 ss.; Costa, *Il mare e le sue rive* cit. 91 ss.; Maroi, *Sulla condizione giuridica del mare* cit. 453 ss.; Biondi, *La condizione giuridica del mare* cit. 107 ss.; Branca, *Le cose extra patrimonium* cit. 7 ss.; 85 ss.; Dell'Oro, *Le res communes omnium* cit. 199 ss.; Ankum, *Litora maris* cit. 361 ss.; Zoz, *Riflessioni* cit. 50 ss.; Fiorentini, *Fructus et delectatio* cit. 272 ss.; De Marco, *I loci publici* cit. 34 ss.; Spanu, «Mare, et per hoc litora maris» cit. *passim*; C. Masi Doria, *Litus maris: definitio et controverses*, E. Hermon, A. Watelet (a c. di), *Riparia, un patrimoine culturel. La gestion intégrée des bords de l'eau. Proceedings of the Sudbury Workshop April 12-14 2012*, BAR. International Series 2587, Oxford 2014, 233 ss.; D'Amati, *Brevi riflessioni* cit. 333 ss.; Ead., *'Aedificatio in litore'* cit. 645 ss.; Falcon, *'Res communes omnium'* cit. 118 ss.; Arcaria, *Res communes omnium* cit. 642 ss.; D. Dursi, *Res communes omnium* cit. 35 ss.; Purpura, *Varia de iure maris* cit. 219 ss.; Lambertini, *Limiti alla libera fruizione del mare* cit. 70 ss.

qualcuno se ne appropri, acquistando immediatamente il *dominium* su di essi¹⁷.

Nerazio passa poi a considerare gli effetti della demolizione o della caduta in rovina di tale costruzione, in ordine alla porzione di lido su cui questa sorge, segnalando l'alternativa che si presenta sul punto: o l'area resta di proprietà di chi era stato proprietario dell'edificio o ritorna nella pristina condizione di bene 'pubblico' (nell'accezione intesa da Nerazio), come se nessuno vi avesse mai costruito¹⁸, soluzione, questa seconda, seguita dal giurista. Tale alternativa parrebbe il riflesso di un dibattito giurisprudenziale sviluppatosi forse in un'epoca anteriore rispetto a quella in cui Nerazio scrive e risoltosi probabilmente con l'affermazione del principio al quale egli stesso aderisce – '*an rursus in pristinam causam recedit perindeque publicus sit, ac si numquam in eo aedificatum fuisset*' – come suggerisce l'espressione '*quod proprius est, ut existimari debeat*', che ne denota una comune condivisione.

Questa linea di pensiero, circa un secolo più tardi, sarebbe stata seguita da Marciano, come risulta da D. 1.8.6 pr. (Marcian. 3 *inst.*)¹⁹, in cui il giurista severiano afferma che il *dominium* del privato sul tratto di lido sul quale ha costruito perdura fino a quando la costruzione resti in piedi: una volta che questa sia distrutta, il luogo ritorna '*in pristinam causam*'²⁰. Il principio enunciato da Nerazio è sostanzialmente accolto anche da Papiniano, che in D. 41.3.45 pr. (Pap. 10

¹⁷ Per Solidoro Maruotti, *La tutela dell'ambiente* cit. 108 s., dal passo di Nerazio si potrebbe evincere un parallelo tra le cose create dalla natura e le *res nullius* (il cui *dominium* si acquistava *iure civili* con la semplice apprensione), pur non potendosi correttamente parlare di assimilazione; D'Amati, *Brevi riflessioni* cit. 353; Ead., '*Aedificatio in litore*' cit. 664, osserva come sia scontato che Nerazio non comprenda il lido del mare tra le *res in patrimonio populi*, ma trova 'più singolare' l'avvicinamento alle *res nullius* per ciò che riguarda il regime dell'occupabilità, poiché il costruire sul lido è sostanzialmente equiparato all'occupazione di una *res nullius* e ne ha gli stessi effetti, in quanto la porzione di lido sulla quale si era edificato cessa di essere nella disponibilità di tutti ed entra nella disponibilità del soggetto che vi ha costruito.

¹⁸ D'Amati, *Brevi riflessioni* cit. 358 s., rileva anche su questo profilo il parallelismo con le *res nullius*: così come gli animali selvatici che fossero stati catturati sarebbero ritornati a essere *res nullius*, se fossero poi riusciti a sfuggire a chi li aveva catturati, la porzione di lido sulla quale sorgeva l'edificio, poi distrutto, sarebbe tornata a essere «in una condizione equiparabile a quella di una *res nullius*», divenendo suscettibile di nuova occupazione, al pari degli animali scappati, di cui altri si sarebbero potuti impadronire con la cattura. Si veda anche Ead., '*Aedificatio in litore*' cit. 673.

¹⁹ *in tantum, ut et soli domini constituentur qui ibi aedificant, sed quamdiu aedificium manet: alioquin aedificio dilapso quasi iure postliminii revertitur locus in pristinam causam, et si alius in eodem loco aedificaverit, eius fiet.*

²⁰ D'Amati, *Brevi riflessioni* cit. 360, comunque nota: «per Nerazio il *litus* rientrerebbe tra le *res publicae*, mentre per Marciano tra le *res communes omnium*: così che il ritorno del *locus* nella condizione originaria sarebbe configurabile per i due giuristi in modo diverso, in relazione alla diversa qualificazione giuridica riservata al *litus* stesso». Si veda anche Ead., '*Aedificatio in litore*' cit. 676 s.

resp.)²¹ afferma come la *longi temporis praescriptio* non possa essere impiegata da chi avesse costruito sul lido un edificio, poi distrutto dalle fondamenta, contro chi avesse in seguito occupato l'area sulla quale sorgeva l'edificio.

Ora, sembra chiaro che vi sia una differenza notevole tra Aristone e Nerazio, poiché il primo si occupa della condizione giuridica del mare, mentre il secondo della condizione giuridica del lido. Inoltre, mentre Nerazio, come si è appena avuto modo di considerare, si sofferma sulla condizione giuridica della porzione di lido sulla quale sorge la costruzione poi caduta in rovina o comunque distrutta, Aristone – stando quanto meno al testo in nostro possesso – non parrebbe porsi il problema della condizione giuridica del tratto di mare in cui sorge una costruzione, in seguito scomparsa.

Dal confronto tra D. 1.8.10 (Pomp. 6 ex Plaut.) e D. 41.1.14 (Ner. 5 membr.), tuttavia, emerge comunque una sorta di 'continuità di ragionamento' tra i due giuristi²²: sia il mare sia il lido, infatti, sono beni 'pubblici', nel senso che sono offerti alla libera disponibilità di tutti gli esseri umani, ma ciò non esclude che siano comunque appropriabili da privati che vi costruiscano, diventando in tal modo proprietari delle opere ivi realizzate. A questo proposito, occorre rilevare come sia Aristone sia Nerazio impieghino il verbo '*aedificare*'²³ (e Nerazio anche il sostantivo '*aedificium*'), che ha un significato così ampio da ricomprendere ogni attività umana diretta alla creazione di un qualsiasi genere di costruzione, o più in generale di opera, che abbia le proprie fondamenta, rispettivamente, nel mare e nel lido. Si può altresì ipotizzare, proprio sulla base della summenzionata 'continuità di ragionamento' – per quanto in D. 1.8.10 (Pomp. 6 ex Plaut.) niente si affermi a tal proposito – che anche il tratto di mare nel quale sorgeva la costruzione poi caduta in rovina, ritorni alla condizione giuridica originaria, come se nessuno vi avesse costruito. Se ciò fosse esatto,

²¹ *Praescriptio longae possessionis ad optinenda loca iuris gentium publica concedi non solet. quod ita procedit, si quis, aedificio funditus diruto quod in litore posuerat (forte quod aut deposuerat aut dereliquerat aedificium), alterius postea eodem loco extracto, occupantis datam exceptionem opponat, vel si quis, quod in fluminis publici deverticulo solus pluribus annis piscatus sit, alterum eodem iure prohibeat.* Sul passo si vedano: D. Nörr, *Die Entstehung der longi temporis praescriptio. Studien zum Einfluß der Zeit im Recht und zur Rechtspolitik in der Kaiserzeit*, Köln-Opladen 1969, 97 ss.; Á. D'Ors, *Un caso del llamado «ius praeeoccupationis» (Pap. 3 resp. – D. 41,3,45 pr.)*, in *AHDE*. 51, 1981, 651 ss.; Ankum, *Litora maris* cit. 361 ss. e, tra gli ultimi, Dursi, *Res communes omnium* cit. 106 ss.; Fiorentini, *L'impatto delle attività umane* cit. 80 s.; Lambertini, *Limiti alla libera fruizione del mare* cit. 85.

²² Si vedano a questo proposito le considerazioni di De Marco, *I loci publici* cit. 36: «La prima affermazione di Nerazio – l'essere *res privata* l'*aedificium* costruito *in litore* – non stupisce, nella misura in cui Aristone si esprimeva quasi negli stessi termini a proposito dell'*aedificatio in litore*».

²³ Si vedano *Th.l.l.* e *V.I.R. s.v. 'aedifico'*.

dovrebbe essere superato il problema della presunta antinomia sulla condizione giuridica del mare in D. 1.8.10 (Pomp. 6 *ex Plaut.*) segnalato da Biondi.

Tale risultato ci costringe a spostare la nostra indagine su un altro obiettivo, partendo da un dato testuale, che può indicare una via da percorrere. A ben vedere, Aristone enuncia un ragionamento basato, da un lato, su una evidente differenziazione: quella tra il regime giuridico dell'immobile che sia stato costruito nel mare e il regime giuridico delle aree che siano state occupate dal mare, da un lato, e, dall'altro lato, su un profilo di simmetria, come risulta dal collegamento tra i due enunciati: '*Aristo ait, sicut id,*' '*... ita quod ...*'. Ora, questo profilo di simmetria, a mio giudizio, potrebbe trovare una più agevole spiegazione solo se il giurista avesse voluto instaurare un parallelo tra situazioni analoghe. Se così fosse, ne potrebbe discendere che Aristone si occupi in entrambi i casi delle conseguenze dell'attività umana²⁴: vale a dire, quali siano gli effetti giuridici conseguenti alla realizzazione di una costruzione nel mare e, corrispondentemente, quali siano gli effetti giuridici conseguenti alla realizzazione sulla terraferma di opere che lascino nuovo spazio al mare, come si cercherà ora di mostrare.

1. ...quod in mare aedificatum sit

Riconsideriamo la prima affermazione di Aristone:

'Aristo ait, sicut id, quod in mare aedificatum sit, fieret privatum'.

La frase è chiara: ciò che è stato costruito nel mare diventa privato. Tale principio sembrerebbe comunemente condiviso nella riflessione giurisprudenziale in materia, come risulta da D. 41.1.30.4 (Pomp. 34 *ad Sab.*)²⁵, D. 43.8.3.1 (Cels. 39 *dig.*)²⁶ e anche, sia pure in via indiretta, da D. 19.1.52.3 (Scaev. 7 *dig.*)²⁷. Secondo l'opi-

²⁴ Secondo De Marco, *I loci publici* cit. 33, D. 1.8.10 (Pomp. 6 *ex Plaut.*) dimostrerebbe «che la qualificazione dei luoghi, pur muovendosi all'interno di una dottrina delle *res* poco articolata, dipendeva anche dall'attività in essi compiuta dal singolo, come dimostra la natura privata dell'edificio costruito *in mare*. La variabilità della qualificazione di un luogo in relazione all'azione dell'uomo su di esso, allora, può essere stata uno stimolo per la riflessione successiva della giurisprudenza sull'interferenza tra azione del singolo e natura giuridica dell'ambiente in cui tale azione si esplicava, piuttosto che sulla qualificazione dei luoghi in sé considerati, conseguenza, quest'ultima, della riflessione cui abbiamo appena fatto cenno, e non (probabilmente) speculazione puramente dogmatica».

²⁵ *Si pilas in mare iactaverim et supra eas inaedificaverim, continuo aedificium meum fit. item si insulam in mari aedificaverim, continuo mea fit, quoniam id, quod nullius sit, occupantis fit.*

²⁶ *Maris communem usum omnibus hominibus, ut aeris, iactasque in id pilas eius esse qui iecerit: sed id concedendum non esse, si deterior litoris marisve usus eo modo futurus sit.*

²⁷ *Ante domum mari iunctam molibus iactis ripam constituit et uti ab eo possessa domus fuit, Gaio Seio vendidit: quaero, an ripa, quae ab auctore domui coniuncta erat, ad emptorem quoque iure emptionis pertineat. respondit eodem iure fore venditam domum, quo fuisset priusquam veniret.*

nione dominante²⁸, esso incontra un limite nel caso in cui l'edificio costruito nel mare rechi pregiudizio ad altri, i quali, a loro volta, potrebbero vantare la pretesa di voler costruire in quello stesso tratto di mare. Sul punto è evidente l'analogia con il caso di chi costruisca sul lido: si è liberi di costruire a meno che non si rechi pregiudizio ad altri, i quali, a loro volta, vogliono costruire nella stessa porzione di lido e ciò in quanto sia il mare sia il lido sono beni il cui uso non potrebbe escludere la possibilità per altri soggetti di goderne a loro volta.

In astratto, sulla base di tale limite, qualsiasi costruzione di un privato lederebbe inevitabilmente i *commoda* di altri, ma la relativa grande disponibilità all'epoca di spazi liberi nel mare e sui lidi presupponeva, per poter ammettere l'*incommodum* di un terzo, che questi dimostrasse di avere necessità proprio di quel tratto di mare o di quella porzione di spiaggia in cui altri avessero edificato e non di qualsiasi altro luogo adiacente²⁹. In concreto, ciò implicava che la lesione del *commodum* di un terzo fosse piuttosto rara, essendo appunto enormi gli spazi aperti alla disponibilità di privati che volessero costruirvi³⁰.

È opportuno sottolineare come le fonti in nostro possesso individuino tre principali tipologie di costruzioni che potevano essere edificate nel mare³¹:

²⁸ Sul punto si vedano, tra gli altri, D'Amati, *'Aedificatio in litore'* cit. 670 ss.; Fiorentini, *Spunti volanti* cit. 95; Ortu, *Plaut. Rud.* 975 cit. 173; Purpura, *Varia de iure maris* cit. 223 ss.; Lambertini, *Limiti alla libera fruizione del mare* cit. 75 ss.

²⁹ Nel caso in cui queste costruzioni determinino un'effettiva lesione del *commodum* di un singolo, questo potrebbe esperire l'interdetto utile *'ne quid in loco publico fiat'*, come risulta da D. 43.8.2.8; 11-12 (Ulp. 68 *ad ed.*): 8. *Adversus eum, qui molem in mare [proiecit] <proicit>, interdictum utile <competit> ei, cui forte haec res nocitura sit: si autem nemo damnum sentit, tuendus est is, qui in litore aedificat vel molem in mare iacit.* 11. *Damnum autem pati videtur, qui commodum amittit, quod ex publico consequbatur, qualequale sit.* 12. *Proinde si cui prospectus, si cui aditus sit deterior aut angustior, interdicto opus est.* Nel § 8 del frammento, Mommsen, *ad h. l.*, corregge *'proiecit'* con *'proicit'*, in quanto tale interdetto è proibitorio, come risulta da D. 43.8.2.2 (Ulp. 68 *ad ed.*), e pertanto è opponibile solo in corso d'opera o prima ancora dell'inizio dei lavori, come esplicitamente affermato nel *principium* del frammento e confermato dal particolare che, nel § 8, i verbi che designano le attività edilizie sono al presente: *'qui in litore aedificat vel molem in mare iacit'*. Per la tutela della navigazione sul mare è esperibile un interdetto suggerito da Labeone e riportato in D. 43.12.1.17 (Ulp. 68 *ad ed.*), *'ne quid in mari inve litore' 'quo portus, statio iterve navigio deterius fiat'* (modellato sull'interdetto *'ne quid in flumine publico ripave eius fiat, quo peius navigetur'*, riportato in D. 43.12.1 pr. [Ulp. 68 *ad ed.*]). Sulle modalità di creazione dell'interdetto labeoniano e sulla sua qualifica, si vedano: F. Betancourt Serna, *Prolegómenos al estudio de los interdictos utiles*, in *Estudios de derecho romano en honor de Álvaro D'Ors I*, Pamplona 1987, 272 s.; A. Di Porto, *La tutela della 'salubritas' fra editto e giurisprudenza*, I. *Il ruolo di Labeone*, Milano 1990, 99 ss.; Fiorentini, *Fiumi e mari* cit. 349; D'Amati, *'Aedificatio in litore'* cit. 678 ss.; Falcon, *'Res communes omnium'* cit. 179 ss.; Dursi, *Res communes omnium* cit. 113 ss.

³⁰ Sul punto si veda Purpura, *Varia de iure maris* cit. 224.

³¹ Sulle tecniche di costruzione nel mare e sulle tipologie di materiali utilizzati si vedano: J.P. Oleson, C.J. Brandon, R.L. Hohlfelder, *Technology, Innovation and Trade: Research into*

- i moli, che erano realizzati secondo le tre tecniche descritte da Vitruvio, *De arch.* 5.12³², della ‘cassaforma inondata’³³, della ‘cassaforma stagnata’³⁴ e dei ‘blocchi prefabbricati’³⁵ e che molto spesso poggiavano su *pilae*³⁶ confitte nel fondo del mare³⁷;

the Engineering Characteristics of Roman Maritime Concrete, D. Robinson, A. Wilson (a c. di), *Maritimae Archaeology and Ancient Trade in the Mediterranean*, Oxford 2011, 107 ss.; Aa.Vv., *Building for Eternity: the History and Technology of Roman Concrete Engineering in the Sea*, a cura di C.J. Brandon, R.L. Hohlfelder, M.D. Jackson, J.P. Oleson, Oxford 2014. Sulle testimonianze epigrafiche, si vedano: S. Franzot, *Aquileia ed altri porti romani: analisi della terminologia portuale*, Monfalcone 1999, 32 ss.; C. Zaccaria, *Per una definizione dell’epigrafia dei porti*, in *L’epigrafia dei porti. Atti della XVII^e rencontre sur l’épigraphie du monde romain, Aquileia, 14-16 ottobre 2010*, in *Antichità Altoadriatiche* 79, a cura di C. Zaccaria, Trieste 2014, 20 ss.

³² Sulla trattazione vitruviana si veda, per tutti, E. Felici, *La ricerca sui porti romani in cementizio: metodi e obiettivi*, in *Archeologia subacquea. Come opera l’archeologo sott’acqua. Storia delle acque. Atti dell’VIII ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in archeologia (Certosa di Pontignano, Siena)*, Firenze 1998, 6 ss. dell’estratto.

³³ *Deinde tunc in eo loco, qui definitus erit, arcae stipitibus robusteis et catenis inclusae in aquam demittendae destinandaeque firmiter; deinde inter ea extrastilis inferior pars sub aqua exaequanda et purganda, et caementis ex mortario materia mixta, quemadmodum supra scriptum est, ibi congerendum, denique compleatur structura spatium, quod fuerit inter arcas.*

³⁴ *In quibus autem locis pulvis non nascitur, his rationibus erit faciendum, uti arcae duplices relatis tabulis et catenis conligatae in eo loco, qui finitus erit, constituentur, et inter destinas creta in eronibus ex ulva palustri factis calcetur. Cum ita bene calcatum et quam densissime fuerit, tunc clocleis, rotis, tympanis conlocatis locus, qui ea septione finitus fuerit, exinaniatur sicceturque, et ibi inter septiones fundamenta fodiantur.*

³⁵ *Sin autem propter fluctus aut impetus aperti pelagi destinae arcas non potuerint continere, tunc ab ipsa terra sive crepidine pulvinus quam firmissime struatur, isque pulvinus exaequata struatur planitia minus quam dimidiae partis, reliquum, quod est proxime litus, proclinatum latus habeat. Deinde ab ipsam aquam et latera pulvino circiter sesquipedales mignes struantur aequilibras ex planitia, quae est supra scripta; tunc proclinatio ea impleatur harena et exaequeretur cum margine et planitia pulvini. Deinde insuper eam exaequationem pila, quam magna constituta fuerit, ibi struatur; eaque cum erit extracta, relinquatur ne minus duos menses, ut siccescat. Tunc autem succidatur margo, quae sustinet harenam; ita harena fluctibus subruta efficiet in mare pilae praecipitationem. Hac ratione, quotienscumque opus fuerit, in aquam poterit esse progressus.*

³⁶ A tali strutture fanno riferimento Arrian. 2.18.2 ss.; Plin. *Nat. Hist.* 5.17.76; D. 41.1.30.4 (Pomp. 34 *ad ed.*); D. 43.8.3.1 (Cels. 19 *dig.*). Per gli aspetti architettonici e archeologici, si fa rinvio a P.A. Gianfrotta, *Note di topografia marina e marittima*, in *I porti del Mediterraneo in età classica. Atti del V Congresso di Topografia Antica (Roma, 5-6 ottobre 2004). Parte I, Rivista di topografia antica*, 15, 2007, 10; Id., *Questioni di pilae e di pulvis puteolanus*, in *Rivista di topografia antica* 19, 2009, 101 ss.; M. Stefanile, *The Project PILAE, For an Inventory of the Submerged Roman Piers. A Preliminary Overview*, in *IJEGEO*. 2(3), 34-39, 2015, 34 ss.

³⁷ Il molo di *Puteoli* fu, per gli antichi, la più mirabile costruzione di tal genere: esso era lungo 372 metri, largo circa 15-16, poggiava su 15 *pilae* rettangolari in opera cementizia collegate da arcate ed era ornato da due archi trionfali e da due colonne onorarie. Le fonti in nostro possesso nelle quali tale opera è menzionata in maniera inequivocabile – Antifilo di Bisanzio, *Ant. Pal.* VII, 379 = 14 Müller e Filippo di Tessalonica, *Ant. Pal.* IX, 708 – non consentono di datarne con sicurezza la realizzazione, ma G.

- le *moles*³⁸, termine che, in generale, designa un edificio di grandiose dimensioni³⁹, ma che, in ambito marino, indica sia i moli⁴⁰ e i frangiflutti⁴¹ sia le isole artificiali (tecnicamente dette ‘antemurali’⁴²), che talora venivano edificate all’imboccatura dei porti per costruirvi sopra un faro⁴³ e/o per proteggere il bacino dalle mareggiate⁴⁴.

- le propaggini di edifici costruiti sul lido, che si protraevano nel mare⁴⁵, poggiando per lo più su *pilae*, ma anche su *moles*, come risulta anche dalla tradizione iconografica⁴⁶.

In proposito, particolarmente interessante è un testo di Scevola riportato in D. 19.1.52.3 (Scaev. 7 dig.), che pare riguardare contemporaneamente sia la seconda che la terza tipologia di costruzione:

Ante domum mari iunctam molibus iactis ripam constituit et uti ab eo possessa domus fuit, Gaio Seio vendidit: quaero, an ripa, quae ab auctore domui coniuncta erat, ad emptorem quoque iure emptionis pertineat. respondit eodem iure fore venditam domum, quo fuisset priusquam veniret.

Il possessore di una *domus* affacciata sul mare, avendo eretto in mare delle *moles*, aveva costruito una *ripa* collegata alla *domus* stessa, dopodiché aveva

Camodeca, *Puteoli porto annonario e il commercio del grano in età imperiale*, in *Le Ravitaillement en blé de Rome et des centres urbains des débuts de la République jusqu’au Haut-Empire. Actes du colloque international de Naples, 14-16 Février 1991, Publications de l’École française de Rome* 196, Rome 1994, 111 e nt. 54, la riporta al regno di Nerone, ritenendo che Strab. 5.4.6 e Suet. *Cal.* 19.1 non trattino del celeberrimo molo, ma di altre strutture portuali già esistenti da epoche precedenti.

³⁸ Horat. *Od.* 3.1.33-37; 3.24.3-4; Tib. 2.6.28; Plut. *Luc.* 39.3, Sen. *Epist. ad Luc.* 122.8; Rut. Nam. *De red.* 1.529-530; D. 19.1.52.3 (Scaev. 7 dig.); D. 25.1.1.3 (Ulp. 36 ad ed.); D. 43.8.2.8 (Ulp. 68 ad ed.).

³⁹ *Th.l.l.* s. v. ‘*moles*’.

⁴⁰ Sul punto si veda *infra* nel testo.

⁴¹ Sul punto si veda *infra* nel testo.

⁴² Sul punto si vedano *infra* §§ 4; 6.

⁴³ Sui fari si veda, tra gli ultimi, B. Giardina, *Navigare necesse est. Lighthouses from Antiquity to the Middle Ages. History, architecture, iconography and archeological remains*, Oxford 2010.

⁴⁴ È superfluo precisare che le costruzioni che venivano edificate nel mare potevano essere opere sia private sia pubbliche; sul punto si veda più ampiamente *infra* nel testo.

⁴⁵ Sen. *Epist. ad Luc.* 122.8; Plut. *Luc.* 39.3; Rut. Nam. *De red.* 1.529-530.

⁴⁶ Felici, *La ricerca sui porti romani* cit. 4 dell’estratto, scrive: «L’edificio sospeso (in analogia con i ponti) sembra assumere un generalizzato significato di stereotipo che, per convenzione, caratterizzava con immediatezza una scena come *aequorea*. Rappresentazioni di edifici litoranei, anche non specificamente portuali, che sembrano poggiare su arcate non mancano ...». Secondo Vitruvio, *De arch.* 7.5.2, vi sarebbe stato un genere pittorico del secondo stile, che prevedeva la rappresentazione di paesaggi portuali; sul punto si veda S. Reinach, *Répertoire de Peintures Grecques et Romaines*, Paris 1922, LXVII – *Paysages maritimes*, 378-384.

venduto la *domus* a Gaio Seio così come la possedeva: ci si chiede se, sulla base del contratto di compravendita, spetti al compratore anche la *ripa*, che era stata congiunta alla *domus* e la risposta di Scevola è che la *domus* sarà venduta nella stessa condizione giuridica in cui era prima di essere venduta.

È ipotizzabile che in tale contesto il termine '*ripa*' abbia il significato di spiaggia⁴⁷ e che le *moles* gettate in mare avessero la funzione di proteggerla dalle mareggiate, evitando così che queste potessero distruggerla. La particolarità del caso trattato da Scevola, pertanto, è data dal fatto che l'intervento umano sulla costa era verosimilmente diretto alla creazione di una spiaggia artificiale collegata alla *domus* del costruttore, con la conseguenza che l'immobile venduto avrebbe ricompreso anche la porzione del lido sulla quale si era realizzata la spiaggia⁴⁸.

Il punto che rileva ai fini del nostro discorso è quello relativo al genere di opera realizzata dal possessore della *domus*: la realizzazione di questa opera sembrerebbe articolata in una prima fase nella quale sono state gettate in mare delle *moles*, e in una seconda fase, nella quale è stata creata la *ripa*.

Quanto alla terza tipologia, utili spunti sono offerti dalla lettura di D. 41.1.30.4 (Pomp. 34 *ad Sab.*):

Si pilas in mare iactaverim et supra eas inaedificaverim, continuo aedificium meum fit. item si insulam in mare aedificaverim, continuo mea fit, quoniam id, quod nullius sit, occupantis fit.

La prima fattispecie riguarda il privato che, dopo aver confitto nel fondo del mare delle *pilae*, vi abbia costruito sopra: egli diventa immediatamente proprietario dell'edificio. La seconda fattispecie è più problematica, perché – come osservato da Branca⁴⁹ – potrebbe riguardare sia il caso di chi abbia costruito un palazzo nel mare sia il caso di chi abbia costruito un qualsiasi nuovo edificio su un'isola nata nel mare; tuttavia nel Digesto la locuzione '*insulam aedificare*' fa sempre riferimento alla costruzione di un casamento⁵⁰

⁴⁷ Si veda in tal senso Lambertini, *Limiti alla libera fruizione del mare* cit. 71 nt. 21.

⁴⁸ Così Lambertini, *Limiti alla libera fruizione del mare* cit. 71 nt. 21; sul passo di Scevola si vedano anche Fiorentini, *Fiumi e mari* cit. 371; D'Amati, '*Aedificatio in litore*' cit. 671; Dursi, *Res communes omnium* cit. 70 ss.

⁴⁹ *Le cose extra patrimonium* cit. 88.

⁵⁰ D. 3.5.16 (17) (Ulp. 35 *ad ed.*); D. 6.1.27.5 (Paul. 21 *ad Sab.*); D. 6.2.11.9 (Ulp. 16 *ad ed.*); D. 7.1.36 pr. (Afric. 5 *quaest.*); D. 18.1.20 (Pomp. 9 *ad Sab.*); D. 19.2.22.2 (Paul. 34 *ad ed.*); D. 19.5.13.1 (Ulp. 30 *ad Sab.*); D. 19.1.6.2 (Pomp. 9 *ad Sab.*); D. 19.2.33 (Afric. 8 *quaest.*); D. 24.1.31.2 (Pomp. 14 *ad Sab.*); D. 40.4.13 pr. (Ulp. 5 *disp.*); D. 41.1.30.4 (Pomp. 34 *ad ed.*); D. 45.1.14 (Pomp. 5 *ad Sab.*); D. 45.1.15 (Pomp. 27 *ad Sab.*); D. 45.1.115 pr. (Pap. 2 *quaest.*); D. 45.1.124 (Pap. 2 *def.*); D. 45.1.137.3 (Ven. 1 *stip.*); D. 46.3.31 (Ulp. 7 *disp.*); D. 46.3.98.6, 8 (Paul. 15 *quaest.*).

e ciò indurrebbe a ritenere che anche nel passo in esame essa abbia lo stesso significato⁵¹.

Merita di essere ricordato un brano del commento di Porfirione ai *carmina* di Orazio, che attesta la costruzione di edifici nel mare, poggiati interamente su basi artificiali; il testo è *Comm. in Horat. Flacc. ad carm.* 2.18.20:

'Marisque Bais obstrepentis urges': [...] hic autem corripit eos, qui in Campania affectant mo[bi]libus in mare iactis praetoria supraedificare.

Il personaggio contro il quale si rivolge Orazio⁵², è accusato di voler ingrandire il litorale di Baia, come se la riva non bastasse a soddisfare la sua attività di speculatore edilizio. Porfirione, nel suo commento, precisa come Orazio si scagliasse contro quei costruttori che, in Campania, gettavano delle *moles* in mare per poi costruirvi sopra dei veri e propri palazzi. Gli stessi toni da invettiva moralista echeggiano in Sen. *Epist.* 89.22⁵³ e in Ambros. *Exam.* 5.10.27⁵⁴, brani nei quali si stigmatizza l'avidità che spinge gli uomini a creare spazi artificiali nel mare, per potersi impossessare anche di quelli⁵⁵.

⁵¹ Così Branca, *Le cose extra patrimonium* cit. 88; lo Studioso osserva altresì che «il fenomeno dell'isola nata dal mare è rarissimo per affermazione testuale»; sulla base di tali considerazioni non è condivisibile la lettura di W.G.C. Kalb, *ad h. l.: in mari [enatam in]aedificaverim*; su questa posizione si veda, da ultimo, Dursi, *Res communes omnium* cit. 77. Sull'*insula in mari nata* si veda, da ultimo, Purpura, *Varia de iure maris* cit. 228 ss.

⁵² *Carm.* 2.18.20: *marisque Bais obstrepentis urges / submovere litora, / parum locuples continente ripa...*; sul punto si vedano le considerazioni di D. Carro, *Ville marittime more baiano*, in *Strenna dei Romanisti. Natale di Roma 2020 MMDCCCLXXIII*, Roma 2020, 159.

⁵³ ... *Ubicumque in aliquem sinum litus curvabitur, vos protinus fundamenta iacietis, nec contenti solo nisi quod manu feceritis, mare agetis introrsus...*

⁵⁴ *Deficit terra hominibus, sternuntur et maria, rursus pro singulorum libidine inciditur terra, mare infunditur, ut insulae faciant, possideant freta. Spatia maris sibi vindicant iure mancipii pisciumque iura sicut vernaculorum conditione sibi servitii subiecta commemorant. Iste, inquit, sinus maris meus, ille alterius ...* Si vedano sul punto le considerazioni di M. Fiorentini, *Sulla rilevanza economica e giuridica delle ville marittime durante la Repubblica e l'Impero*, in *Index* 24, 1996, 173 e 195 nt. 124.

⁵⁵ Tuttavia Stazio, *Silv.* 2, 2. 30-35, 42-62, descrive con toni encomiastici la meravigliosa villa di Pollio Felice nella penisola sorrentina e richiama l'immagine suggestiva dei palazzi che galleggiano nel mare (vv. 48-49: *cum iam fessa dies et in aequora montis opaci / umbra cadit vitreoque natant praetoria ponto*); a questo proposito G. Rosati, *Villa Paradiso, ovvero vivere in villa e sentirsi dio*, in *Luoghi dell'abitare, immaginazione letteraria e identità romana. Da Augusto ai Flavi. Atti del Convegno «La casa, il palazzo, la villa. Luoghi dell'identità nella letteratura dell'età augustea e delle prima età imperiale»*, Università di Firenze, 24-26 novembre 2016, Roma 2019, 272 s., rimarca come Stazio si distacchi dalla tradizione topica moralistica, per la quale l'alterazione dei confini tra la terra e il mare, diffusa nelle *villae maritimae*, era «il simbolo più comune della colpevole violenza inferta alla natura», perché nella prospettiva del poeta «quegli interventi diventano il segno di una conquista civilizzatrice cui la terra stessa si assoggetta di buon grado e

Le numerose attestazioni presenti nelle fonti in merito a queste diverse tipologie di costruzioni, si spiegano anche alla luce del capillare fenomeno di antropizzazione delle coste⁵⁶, che ha inizio all'incirca a partire dal II secolo a. C., con la costruzione di *villae maritimae*⁵⁷, spesso dotate sia di impianti per l'allevamento di pesci e molluschi, realizzati con la costruzione di *piscinae* che attingevano acqua direttamente dal mare⁵⁸ (nonché di strutture di vario genere per l'esercizio della pesca⁵⁹), sia di approdi quando non di veri e propri porticcioli privati⁶⁰, che potevano prevedere la costruzione delle strutture che si sono descritte poc'anzi. Come si avrà modo di considerare tra breve, tuttavia, di norma i porti e, 'più in generale', gli approdi attrezzati, erano pubblici e di conseguenza, in questi casi, banchine, moli, fari, antemurali e, più in generale, qualsiasi struttura portuale, erano parimenti pubblici.

anzi si compiace ...»; si veda in tal senso anche A. Basile, *Stazio e Pollio Felice. Caratteristiche di un elogio*, in *Atene e Roma* 6.1-2, 2012, 85 ss. Sui 'palazzi galleggianti' menzionati da Stazio, si veda, da ultima, G. Tabacchini, *Architettura e architetture nella pittura romana: i pinakes di terzo e quarto stile dall'Urbe alla Campania*, in *Actes du 13^e Colloque de l'AIPMA Lausanne, 12-16 septembre 2016*, Basel 2018, 759 ss.

⁵⁶ Sul punto si veda, da ultimo, Lambertini, *Limiti alla libera fruizione del mare* cit. 70 ss.

⁵⁷ Sul punto si vedano, tra gli altri: X. Lafon, *À propos des villas de la zone de Sperlonga. Les origines et le développement de la 'villa maritima' sur le littoral tyrrhénien à l'époque républicaine*, in *MEFRA*. 93/1, 1981, 297-353; Id., *Villa maritima. Recherches sur les villas littorales de l'Italie romaine. III siècle av. J.C. – III siècle ap.J.C.*, Rome 2001; Fiorentini, *Sulla rilevanza economica e giuridica delle ville marittime* cit. 143 ss.; A. Marzano, *Roman Villas in Central Italy. A Social and Economic History*, Leiden – Boston 2007, 13 ss.; 47 ss.; Carro, *Ville marittime* cit. 149 ss.

⁵⁸ Tali impianti iniziano a essere attestati tra la fine del II e gli inizi del I secolo a. C. (ma le *piscinae* d'acqua dolce sono già menzionate da Plauto, *Poen.* 293; *Truc.* 35), con lo sfruttamento di lagune salmastre prossime alla costa e la realizzazione di *piscinae* che si alimentavano d'acqua direttamente dal mare ed erano predisposti per il rifornimento dei mercati cittadini. Celeberrimo il caso di Sergio Orata (Plin. *Nat. Hist.* 9.168-169; Macr. *Sat.* 3.15.3), che nelle acque del lago Lucrino, presso Baia, creò allevamenti di molluschi provenienti dalla zona di Brindisi (Plin. *Nat. Hist.* 9.169; Gell. 6.16.5) e di orate (Val. Max. 9.1.1; Mart. *Epigr.* 13.90). Questo genere di allevamenti ebbe un ulteriore incremento tra la fine del I secolo a. C. e gli inizi del I secolo d. C., in parallelo alla diffusione delle *villae maritimae*, alle quali tali strutture erano collegate, anche se, talora, si trattava di impianti privi di finalità commerciali, ma predisposti per il mero diletto del *dominus* (Varr. *De r.r.* 3.3-4; 3.17.2-3). Sulla materia si fa rinvio a L. Rustico, *L'orticoltura nell'antichità*, Roma 1994; Ead., *Peschiere romane*, in *MEFRA*. 111/1, 1999, 51 ss. e, per i profili giuridici, a M. Fiorentini, *L'acqua da bene economico a 'res communis omnium' a bene collettivo*, in *Analisi giuridica dell'economia* 1, 2010, 57.

⁵⁹ Sul punto si veda, da ultimo, Lambertini, *Limiti alla libera fruizione del mare* cit. 86 ss.

⁶⁰ Tali impianti portuali erano spesso funzionalmente collegati alle *villae maritimae* o anche alle *villae* dell'entroterra; sul punto si veda K. Schörle, *Constructing port hierarchies: harbours of the central Tyrrhenian coast*, in *Maritime Archaeology* cit. 100 ss.

2. ... quod mari occupatum sit

La seconda affermazione di Aristone, contrariamente alla prima, è assai problematica:

'ita quod mari occupatum sit, fieri publicum'.

Qui le questioni in gioco, in realtà, sono due: la prima è di natura testuale e attiene al termine *'mari'*, che è stato tradotto, da alcuni tra gli Autori che si sono occupati del passo, in maniera differente. Secondo Maroi⁶¹ si tratterebbe di «un dativo ablativale, un dativo agente alla greca», con il quale si farebbe riferimento a un fenomeno naturale di avanzamento della linea costiera, con conseguente sottrazione di spazio al mare, un fenomeno qualificato, per i fiumi, come «alluvione impropria». Pertanto Aristone non avrebbe fatto riferimento a porzioni di terraferma invase dal mare, ma, al contrario, al mare che, ritraendosi, lascia libere strisce di terra prima sommerse dalle acque⁶².

Questa interpretazione continua ad avere un certo seguito: per la Zoz⁶³, Aristone affermerebbe «che ciò che viene sottratto al mare automaticamente diventa pubblico»⁶⁴. La Studiosa esclude che il termine *'mari'* si configuri come un ablativo d'agente e indichi l'occupazione di un'area di terraferma da parte del mare, area che, in seguito al suddetto fenomeno, diventerebbe pubblica. Quale ulteriore argomento a sostegno di tale tesi, la Zoz aggiunge che un presunto ablativo nella forma *'mari'* risulterebbe in contrapposizione rispetto alla prima parte del passo, in cui si legge *'in mare'*, forma che invece indica con certezza un ablativo. Pertanto *'mari'* sarebbe un dativo e indicherebbe «gli spazi di mare sottratti al mare stesso che arretra», che così perderebbero la qualifica di *res communes omnium* per acquistare quella di *res publicae* e questo sia nel caso in cui il mare si sia ritirato naturalmente sia nel caso in cui ciò si verifichi a seguito di opere artificiali, come una diga a difesa di una zona di mare che diventa porto.

Tale lettura è stata criticata da Purpura⁶⁵, sia perché farebbe venir meno il parallelismo tra i due mutamenti di *status* – quello del mare e quello della terra – sia perché la costruzione del verbo *'occupari'* con il dativo sarebbe insolita⁶⁶. Lo Studioso ritiene che *'mari'* sia un ablativo anche alla luce dei dati offerti dalle

⁶¹ Sulla condizione giuridica del mare cit. 458 nt. 6 e ss.

⁶² Si vedano sul punto le considerazioni di Purpura, *Varia de iure maris* cit. 224 ss.

⁶³ Si veda in tal senso Zoz, *Riflessioni* cit. 44 ss.

⁶⁴ Si vedano sostanzialmente in tal senso anche Spanu, «*Mare et per hoc litora maris*» cit. 36 s. (ma a p. 82 scrive che sarebbe il mare a occupare la terraferma) e Falcon, *Res communes omnium* cit. 133.

⁶⁵ *Varia de iure maris* cit. 227 s. Si vedano anche le perplessità di Lambertini, *Limiti alla libera fruizione del mare* cit. 72 nt. 26.

⁶⁶ Come ammesso anche dalla stessa Zoz, *Riflessioni* cit. 45 nt. 142.

fonti, perché le due forme di ablativo – ‘*in mare*’ e ‘*in mari*’ – compaiono in un altro testo di Pomponio, D. 41.1.30.4 (Pomp. 34 *ad Sab.*)⁶⁷, in un brano di Ulpiano, D. 43.8.2.8-9 (Ulp. 68 *ad ed.*)⁶⁸ e in diversi passi di Varrone⁶⁹, mentre Paolo impiega l’ablativo ‘*mari*’ in D. 41.2.30.3 (Paul. 15 *ad Sab.*)⁷⁰. Proprio in relazione a quest’ultimo passo, De Marco⁷¹ ha rilevato acutamente come vi compaia la stessa locuzione di D. 1.8.10 (Pomp. 6 *ex Plaut.*) – *quod mari ... occupatum sit* – senza dubbio in ablativo – *Item quod mari aut flumine occupatum sit...* –. Mi pare che questo dato testuale possa essere decisivo per la risoluzione del problema.

Purpura⁷² ritiene che la frase ‘*ita quod mari occupatum sit, fieri publicum*’ si riferisca al fenomeno naturale della cosiddetta «trasgressione marina», per il quale il livello del mare si innalza rispetto alla terra e le acque avanzano, occupando spazi in precedenza di terraferma⁷³, con conseguente innalzamento della linea costiera⁷⁴.

Sul significato della frase, le argomentazioni dello Studioso sono del tutto condivisibili. Mi permetto però di dissentire in merito alla natura del fenomeno per il quale il mare ricopre aree precedentemente occupate dalla terraferma: Purpura⁷⁵ ritiene che ciò sia dovuto a fattori naturali, mentre a me pare che Ari-

⁶⁷ *Si pilas in mare iactaverim et supra eas inaedificaverim, continuo aedificium meum fit. item si insulam in mari aedificaverim, continuo mea fit, quoniam id, quod nullius sit, occupantis fit.*

⁶⁸ *Adversus eum, qui molem in mare proiecit, interdictum utile <competit> ei, cui forte haec res nocitura sit: si autem nemo damnum sentit, tuendus est is, qui in litore aedificat vel molem in mare iacit. 9. Si quis in mari piscari aut navigare prohibeatur, non habebit interdictum, quemadmodum nec is, qui in campo publico ludere vel in publico balineo lavare vel in theatro spectare arceatur: sed in omnibus his casibus iniuriarum actione utendum est.*

⁶⁹ *De ling. lat.* 5.63 (*in mare*); 7.22 (*in ... mari*); 5.73; *De re rust.* 1.7.7; 2.1.8; 3.17.9 (*in mare*) e 3.9.17 (*in mari*).

⁷⁰ *Item quod mari aut flumine occupatum sit, possidere nos desinimus, aut si is qui possidet in alterius potestatem pervenit.*

⁷¹ *I loci publici* cit. 30 s.; si vedano anche Purpura, *Varia de iure maris* cit. 227 s.; Lambertini, *Limiti alla libera fruizione del mare* cit. 72 nt. 26.

⁷² Purpura, *Varia de iure maris* cit. 228.

⁷³ Il fenomeno è descritto in D. 7.4.23 (Pomp. 26 *ad Q. Muc.*): *Si ager, cuius usus fructus noster sit, flumine vel mari inindatus fuerit, amittitur usus fructus, cum etiam ipsa proprietate eo casu amittatur: ac ne piscando quidem retinere poterimus usum fructum. sed quemadmodum, si eodem impetu discesserit aqua, quo venit, restituitur proprietate, ita et usum fructum restituendum dicendum est.* Un fenomeno analogo, relativo però a un lago – precisamente il lago di Bracciano – è considerato da Proculo in D. 18.1.69 (Proc. 11 *epist.*); sul punto si veda, per tutti, B. Biscotti, *Ermeneutica contrattuale, conseguenze pratiche, scelte politiche. Lo strano caso dell’acquisto del lago di Bracciano tra dati archeologici e riflessioni giuridiche*, in *Jus* 2, 2014, 209 ss.

⁷⁴ Su questi fenomeni si veda Gianfrotta, *Note di topografia* cit. 7 ss.

⁷⁵ Purpura, *Varia de iure maris* cit. 226; parrebbe dello stesso avviso Dursi, *Res communes omnium* cit. 76, il quale parla di «una forma di occupazione ‘di fatto’» e ritiene che Aristone si spingesse «al punto di utilizzare l’espressione ‘*ita quod mari occupatum sit*’, quasi che anche

stone possa fare riferimento a fenomeni dipendenti dall'attività umana. In buona sostanza, il parallelismo delineato da Aristone si instaurerebbe tra due diversi modi di operare dell'uomo: quando questi costruisce nel mare, l'edificio diventa privato, quando fa sì che il mare occupi uno spazio in precedenza di terraferma, lo spazio invaso dalle acque diventa pubblico.

L'ipotesi che il giurista possa riferirsi a interventi artificiali sulle coste, a seguirla dei quali il mare occupi spazi in origine di terraferma, si basa su tre elementi:

I) di natura testuale: Aristone instaura indubbiamente un parallelismo, che, secondo Biondi⁷⁶, avrebbe dovuto riguardare lo *status* dei luoghi: ciò che sia stato costruito nel mare diventa di proprietà del costruttore, sul presupposto, evidentemente, che il mare sia considerato *res nullius*, mentre ciò che viene occupato dal mare diventa pubblico (ed è questo il punto che sorprende Biondi), mentre, per coerenza con la prima parte del ragionamento, dovrebbe diventare *res nullius*. L'impasse che 'blocca' Biondi può essere superata se il parallelismo è instaurato in relazione agli effetti determinati dalle opere dell'uomo sulle zone costiere: vale a dire dalle costruzioni in mare, da un lato, che implicano la sottrazione di spazi alle acque, da scavi nella terraferma, dall'altro lato, che implicano la realizzazione di bacini artificiali colmati dalle acque del mare;

II) di carattere storico: con tutte le cautele del caso, sulla base di alcune fonti che verranno analizzate più avanti, si può ipotizzare che Aristone avesse presenti le straordinarie opere portuali volute da Claudio e, soprattutto, da Traiano, proprio con la creazione di bacini artificiali realizzati con imponenti lavori di scavo nella terraferma nei casi di *Portus*, di *Centumcellae* e, forse, anche di Terracina. Si tratta infatti di opere che rivestono, nella cultura romana di età classica, un valore del tutto eccezionale, tanto da essere tradizionalmente considerate prerogativa degli imperatori, sia per i costi esorbitanti sia, soprattutto, per le difficoltà tecniche quasi insormontabili che esse presentavano e che solo la volontà politica di un imperatore avrebbe potuto superare. Tenendo conto di ciò, appare probabile che Aristone fosse a conoscenza di interventi di così grande impatto;

III) il terzo elemento, infine, strettamente connesso a quello appena enunciato, riguarda la condizione giuridica dei porti, qualificati *res publicae*⁷⁷, al pari, appunto, delle porzioni di terraferma occupate dal mare, delle quali parla Aristone.

il mare stesso potesse effettuare un'occupazione»; anche Arcaria, *Res communes omnium* cit. 654, ritiene che si tratti di un fenomeno naturale sostanzialmente analogo a quello descritto in D. 41.2.3.17 (Paul. 54 *ad ed.*).

⁷⁶ La condizione giuridica del mare cit. 116.

⁷⁷ Salvo, ovviamente, quelli privati. Sul carattere pubblico dei porti si veda più ampiamente *infra* § 5.

III. *La biografia di Aristone*

Per tentare di comprendere meglio il ragionamento di Aristone, è utile, a mio giudizio, tener conto anche della sua biografia: gli elementi in nostro possesso sono piuttosto scarni, ma tali da consentire una ricostruzione abbastanza attendibile, soprattutto per quanto riguarda le principali scansioni temporali della sua vita⁷⁸. Innanzi tutto, da D. 4.8.40 (Pomp. 11 *ex var. lect.*) e da D. 17.2.29.2 (Ulp. 30 *ad Sab.*) risulta come Aristone, in gioventù, abbia frequentato Cassio: non è chiaro se ne sia stato allievo, ma è pressoché certo che tale frequentazione dovette cessare nel 65 d. C., quando, com'è ben noto, Cassio fu mandato in esilio in Sardegna da Nerone⁷⁹. Sappiamo altresì che Aristone ebbe rapporti con Nerazio⁸⁰, Celso⁸¹ e forse Giuliano⁸², mentre non si hanno elementi certi in ordine alla sua adesione a una delle due *sectae*⁸³. Il fatto che Pomponio non lo menzioni

⁷⁸ Secondo Cannata, *Lo splendido autunno* cit. 336, Aristone sarebbe nato nel 42 d.C.: pertanto, quando nel 65 Nerone mandò Cassio in esilio in Sardegna, egli avrebbe avuto 23 anni; nel 97, anno in cui fu scritta l'*epistula* 1.22 in cui Plinio ne delinea il ritratto, il giurista avrebbe avuto 55 anni e ne avrebbe avuto 63 nel 105, anno in cui Plinio gli inviò l'*epistula* 8.14. Dopo questa data non abbiamo fonti che attestino che Aristone fosse in vita (sul punto si veda ancora *infra* al § 6), comunque, sempre secondo i calcoli di Cannata, egli avrebbe avuto 64 o 65 anni all'epoca della pretura di Celso, che cadde nel 106 o nel 107, 87 all'epoca del secondo consolato di Celso, che cadde nel 129, e 96 alla morte di Adriano. Stolfi, *Studi sui «Libri ad edictum»* cit. 511, ritiene più genericamente che Aristone sia «verosimilmente vissuto tra i Flavi e Traiano».

⁷⁹ Si veda D. 1.2.2.51-52 (Pomp. *l. sing. ench.*).

⁸⁰ Da D. 19.2.19.2 (Ulp. 32 *ad ed.*), D. 20.3.3 (Paul. 3 *quaest.*) e forse D. 40.4.46 (Pomp. 7 *ex var. lect.*) risulta uno scambio epistolare tra i due giuristi; Nerazio è d'accordo con Aristone in D. 17.1.39 (Nerat. 7 *membr.*); D. 36.3.13 (Nerat. 7 *membr.*); D. 7.2.3.2 (Ulp. 17 *ad Sab.*) = Vat. Frag. 83; D. 17.2.62 (Pomp. 13 *ad Sab.*); D. 23.3.20 (Paul. 7 *ad Sab.*); D. 28.5.9.14 (Ulp. 5 *ad Sab.*); D. 35.1.7 pr. (Ulp. 18 *ad Sab.*); D. 37.12.5 (Pap. 11 *quaest.*). Secondo A.M. Honoré, *Julian's Circle*, in *T. 32*, 1964, 6, Aristone sarebbe succeduto a Nerazio come scolarca dei Proculiani.

⁸¹ Si vedano D. 2.14.7.2 (Ulp. 4 *ad ed.*) e D. 40.7.29.1 (Pomp. 18 *ad Q. Muc.*).

⁸² Come risulterebbe da D. 37.5.6 (Iul. 23 *dig.*), che attesterebbe un rapporto epistolare tra i due, se si ritenesse il *Salvius* con cui si apre il testo un errore del copista; sul punto si veda Stolfi, *Studi sui «Libri ad edictum»* cit. 512 nt. 173.

⁸³ Tra gli Studiosi che ritengono che Aristone abbia fatto parte dei Sabiniani, si vedano G. Baviera, *Le due scuole dei giureconsulti romani*, Firenze 1898 (rist. anast. Roma 1970) 30 ss.; M. Talamanca, *Osservazioni sulla legittimazione passiva alle actiones in rem*, in *Studi economici-giuridici dell'Università di Cagliari* 43, 1964, 182 nt. 192; D. Liebs, *Gaius und Pomponius*, A. Guarino, L. Bove (a c. di), *Gaio nel suo tempo. Atti del simposio romanistico*, Napoli 1966, 66 ss.; J.W. Tellegen, *Gaius Cassius and the Schola Cassiana in Pliny's Letter VII 24,8*, in *ZSS*. 118, 1988, 306; M. Bretonne, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari 2001⁸, 258. Per l'appartenenza al novero dei Proculiani, oltre a A.M. Honoré, *Julian's Circle* cit. 6, si pronunciano O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte* I, Leipzig 1885, 699; E. Betti, *Sul valore dogmatico della categoria «contrahere» in giuristi Proculiani e Sabiniani*, in *BIDR*. 28, 1915, 26 nt. 1; P. Frezza, *Responsa e quaestiones. Studio e politica del diritto dagli Antonini ai Severi*, in *SDHI*. 43, 1977, 205 ss.; O. Behrends, *Rec. a V. Scarano Ussani, Valori e storia nella cultura giuridica fra*

nel brano dell'*Enchiridion*⁸⁴ in cui elenca i Sabiniani e i Proculiani, indurrebbe però a ritenere che il nostro giurista non abbia fatto parte di nessuna delle due; il silenzio di Pomponio è particolarmente significativo, anche alla luce del fatto che egli riporta di frequente pareri di Aristone e si mostra ottimo conoscitore della sua opera⁸⁵: non avrebbe pertanto avuto particolari motivi per tacere una sua eventuale appartenenza a una delle due scuole.

Sulla base di D. 37.12.5 (Pap. 11 *quaest.*)⁸⁶, numerosi Studiosi hanno ipotiz-

Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso, Napoli 1979, in *Gnomon* 55, 1983, 235 s. e nt. 23; T. Dalla Massara, *La causa del contratto nel pensiero di Aristone: della necessità di un concetto*, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano* 22, 2009, 284 ss. [=L. Garofalo (a c. di), *Scambio e gratuità: confini e contenuti dell'area contrattuale*, Padova 2011, 285; Id., *Come nasce un'idea: la causa del contratto*, in *LR.* 2, 2013, 381, lo ritiene vicino agli ultimi maestri proculiani. Altri Studiosi ritengono che egli non facesse parte di nessuna delle due *sectae*; tra questi, si vedano A. Pernice, *Labeo. Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit* I, Halle 1873 (rist. anast. Aalen 1963) 91; F. Bona, *Studi sulla società consensuale in diritto romano*, Milano 1973, 17 s. nt. 28; A. Cenderelli, *Ricerche su Sesto Pedio*, in *SDHI.* 44, 1978, 398; V. Scarano Ussani, *Empiria e dogmi: la scuola proculiana fra Nerva e Adriano*, Torino 1989, 39; Id., *Il 'probabilismo' di Titius Aristo*, in *Ostraka* 4, 1995, 321 ss. [=Id., *Disciplina iuris e altri saperi*, Napoli 2012 (da cui si cita) 329 ss.]; E. Stolfi, *Per uno studio del lessico e delle tecniche di citazione dei giuristi severiani: le «sententiae prudentium» nella scrittura di Papiniano, Paolo e Ulpiano*, in *RDR.* 1, 2001, 375 nt. 217; Id., *Studi sui «Libri ad edictum»* cit. 511 ss.; V. Marotta, *Tutela dello scambio e commerci mediterranei nell'età arcaica e repubblicana*, in *Ostraka* 5, 1996, 66 nt. 23; Cannata, *Lo splendido autunno* cit. 336; J. Paricio, *Celso contra Neracio*, H. Altneppen, I. Reichard, M. J. Schermaier (a c. di), *Festschrift für Rolf Knütel zum 70. Geburtstag*, Heidelberg 2009, 6 nt. 15. Altri ancora, infine, osservano come, sulla base delle fonti in nostro possesso, il problema della posizione di Aristone nei confronti delle due *sectae* sia irrisolvibile; si vedano in tal senso P. Voci, *La dottrina romana del contratto*, Milano 1946, 245; 258 s. e F. Gallo, *Synallagma e conventio nel contratto. Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne. Corso di diritto romano II*, Torino 1995, 90 ss., il quale, in particolare, ipotizza che egli abbia ricevuto una formazione sabiniana, ma poi, in seguito, abbia impiegato con autonoma valutazione critica anche determinati elementi dell'insegnamento di Labeone, che erano stati tramandati nella scuola proculiana.

⁸⁴ D. 1.2.2.51-53 (Pomp. *l. sing. ench.*).

⁸⁵ Si vedano – oltre a D. 1.8.10 (Pomp. 6 ex Plaut.) – D. 29.2.99 (Pomp. 1 *sen. cons.*); D. 4.4.16.2 (Ulp. 11 *ad ed.*); D. 4.8.40 (Pomp. 11 *var. lect.*); D. 17.2.62 (Pomp. 13 *ad Sab.*); D. 18.5.1 (Pomp. 15 *ad Sab.*); D. 19.5.16.1 (Pomp. 22 *ad Sab.*); D. 23.2.40 (Pomp. 4 ex Plaut.); D. 26.7.61 (Pomp. 20 *epist.*); D. 26.9.1 (Pomp. 29 *ad Sab.*); D. 30.45 pr. (Pomp. 6 *ad Sab.*); D. 36.1.22 (Pomp. 22 *ad Sab.*); D. 36.1.74 (Pomp. 4 *fideic.*); D. 38.1.4 (Pomp. 4 *ad Sab.*); D. 39.5.18 pr.-2 (Ulp. 71 *ad ed.*); D. 40.4.46 (Pomp. 7 ex *var. lect.*); D. 40.5.20 (Pomp. 7 *epist.*); D. 40.7.5 pr. (Pomp. 8 *ad Sab.*); D. 40.7.11 (Pomp. 14 *ad Sab.*); D. 40.7.29.1 (Pomp. 18 *ad Q. Muc.*); D. 41.1.19 (Pomp. 3 *ad Sab.*); D. 46.3.16 (Pomp. 15 *ad Sab.*); Vat. Frag. 88.

⁸⁶ *Divus Traianus filium, quem pater male contra pietatem adficiesbat, coegit emancipare. quo postea defuncto, pater ut manumissor bonorum possessionem sibi competere dicebat: sed consilio Neratii Prisci et Aristonis ei propter necessitatem solvendae pietatis denegata est.* Sul passo si veda, tra gli ultimi, A. Lovato, *Giuristi e principi nel II secolo*, L. Franchini (a c. di), *Armata sapientia. Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola in occasione dei suoi novant'anni*, Napoli 2020, 548 s.

zato l'appartenenza di Aristone al *consilium principis* di Traiano⁸⁷, ma il testo e le argomentazioni addotte non paiono risolutive, come persuasivamente rilevato da Cannata⁸⁸.

Altri importanti tasselli ci sono offerti da Plin. *Epist.* 1.22.1-7⁸⁹, risalente probabilmente all'estate del 97 d. C.⁹⁰ e diretta a Catilio Severo, in cui Plinio il Giovane parla con toni affettuosi e partecipi della grave malattia che all'epoca affliggeva Aristone, del quale delinea con dovizia di particolari la fisionomia umana e culturale. Il ritratto pliniano descrive un personaggio dalla vasta e raf-

⁸⁷ J. Crook, *Consilium principis. Imperial Councils and Consellers from Augustus to Diocletian*, Cambridge 1955, 175; 186; G.G. Tisconi, *Sul consilium principis in età traiana (gli amici principis e il consilium)*, in *SDHI.* 31, 1965, 237; A. Schiavone, *Studi sulle logiche dei giuristi romani. Nova negotia e transactio da Labeone a Ulpiano*, Napoli 1971, 146 e nt. 199; F. Grelle, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi dell'organizzazione municipale*, Napoli 1972, 160; S. Tafaro, *Considerazioni minime sul metodo di Titius Aristo*, in *Seminario romanistico gardesano (19-21 maggio 1976)*, Milano 1976, 50; G. Camodeca, *La carriera del giurista L. Neratius Priscus*, in *AAN.* 87, 1976, 33 e nt. 98; Scarano Ussani, *Valori e storia cit.* 48 ss.; F. Amarelli, *Consilia principum*, Napoli 1983, 87; 120; M. Brutti, *Il dialogo tra giuristi e imperatori*, V. Marotta, E. Stolfi (a c. di), *Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi. Atti del Convegno (Firenze, 21-23 ottobre 2010)*, Roma 2012, 138 s.; Dursi, *Res communes omnium cit.* 75.

⁸⁸ *Lo splendido autunno cit.* 334 s., secondo il quale il *consilium* sarebbe stato convocato dal pretore e non da Traiano. Su questa posizione si veda anche W. Kunkel, *Herkunft und Soziale Stellung der römischen Juristen*, Graz-Wien-Köln 1967², 141 nt. 185.

⁸⁹ 1. *Diu iam in urbe haereo et quidem attonitus. perturbat me longa et pertinax valetudo Titi Aristonis, quem singulariter et miror et diligo. nihil est enim illo gravius, sanctius, doctius, ut mihi non unus homo, sed litterae ipsae omnesque bonae artes in uno homine summum periculum adire videantur.* 2. *quam peritus ille et privati iuris et publici! quantum rerum, quantum exemplorum, quantum antiquitatis tenet! nihil est, quod discere velis, quod ille docere non possit. mihi certe, quotiens aliquid abditum quaero, ille thesaurus est.* 3. *iam quanta sermonibus eius fides, quanta auctoritas, quam pressa et decora cunctatio! quid est, quod non statim sciat? et tamen plerumque haesitat, dubitat diversitate rationum, quas acri magnoque iudicio ab origine causisque primis repetit, discernit, expendit.* 4. *Ad hoc quam parcus in victu, quam modicus in cultu! soleo ipsum cubiculum eius ipsamque lectum ut imaginem quandam priscae frugalitatis adspicere.* 5. *ornat haec magnitudo animi, quae nihil ad ostentationem, omnia ad conscientiam refert recteque facti non ex populi sermone mercedem, sed ex facto petit.* 6. *in summa non facile quemquam ex istis, qui sapientiae studium habitu corporis praeferunt, huic viro comparabis. non quidem gymnasia sectatur aut porticus nec disputationibus longis aliorum otium suumque delectat, sed in toga negotiisque versatur; multos advocatione, plures consilio iuvat.* 7. *nemini tamen istorum castitate, pietate, iustitia, fortitudine etiam primo loco cesserit. Mirareris, si interesses, qua patientia hanc ipsam valetudinem toleret, ut dolori resistat, ut sitim differat, ut incredibilem febrium ardorem immotus opertusque transmittat.*

⁹⁰ Così A.N. Sherwin-White, *The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary*, Oxford 1966, 136.

finata cultura⁹¹, non limitata al diritto e al solo diritto romano⁹², ma estesa anche ad altri campi del sapere, conosciuto e stimato, parco nelle abitudini personali e restio a partecipare alla vita mondana. Per i profili che maggiormente ci interessano, si deve in particolare richiamare la parte finale di *Epist.* 1.22.3, in cui è descritto il metodo di lavoro del giurista:

... et tamen plerumque haesitat, dubitat diversitate rationum, quas acri magno-
que iudicio ab origine causisque primis repetit, discernit, expendit.

Plinio sottolinea come Aristone, pur essendo dotato di una straordinaria preparazione giuridica, nella maggior parte dei casi esiti e resti dubbioso tra le diverse *rationes*, che, con un criterio di discernimento penetrante e fecondo, considera e soppesa dall'origine e dalle prime cause.

La seconda testimonianza pliniana è rintracciabile in *Epist.* 8.14, diretta allo stesso Aristone – concernente il processo dinanzi al senato per la morte del console Afranio Destro – della quale interessano i §§ 1 e 10⁹³. Ai fini del nostro discorso, due sono i profili da porre in evidenza: il primo è di carattere cronologico, poiché la data della morte di Afranio Destro – risultante dai *Fasti* di Ostia⁹⁴ – è il 24 giugno del 105 d. C. La lettera è pertanto successiva non solo a questa data, ma anche al processo che vi è descritto; essa fu scritta, forse, verso la fine di quello stesso anno e ciò consente di affermare con certezza che all'epoca Aristone fosse vivo e in piena attività⁹⁵. Il secondo profilo riguarda i riferimenti alla personalità scientifica del giurista e, in particolare, il fatto che egli fosse espertissimo sia di diritto privato sia di diritto pubblico, in relazione a casi sia antichi sia recenti, sia rari sia frequenti, riferimenti che ben si armonizzano con il ritratto delineato in *Epist.* 1.22.

⁹¹ Sulla cultura di Aristone si vedano, tra gli altri, Tafaro, *Considerazioni minime* cit. 49 ss.; A. Mantello, *I dubbi di Aristone*, Ancona 1990, 7 ss.; Scarano Ussani, *Il 'probabilismo' di Titius Aristo* cit. 321 ss.; Cannata, *Lo splendido autunno* cit. 334 ss.; C. Pelloso, *Studi sul furto nell'antichità mediterranea*, Padova 2008, 281 ss.; Dalla Massara, *La causa del contratto* cit. 211 ss.; Id., *Come nasce un'idea* cit. 381 ss.

⁹² Sulle conoscenze di Aristone in materia di diritto egizio, attestate da Gell. 11.18.16, si veda, per tutti, Pelloso, *Studi sul furto* cit. 281 ss.

⁹³ 1. *Cum sis peritissimus et privati iuris et publici, cuius pars senatorium est, cupio ex te potissimum audire, erraverim in senatu proxime necne, non ut praeteritum (serum enim), verum ut in futurum, si quid simile inciderit, erudiar.*

10. ... *Quo iustus peto, primum ut errori, si quis est error, tribuas veniam, deinde medearis scientia tua, cui semper fuit curae sic iura publica ut privata, sic antiqua ut recentia, sic rara ut adsidua tractare.*

⁹⁴ *CIL*, XIV, 4543.

⁹⁵ Secondo Cannata, *Lo splendido autunno* cit. 336, all'epoca Aristone avrebbe avuto 63 anni; sulla durata della vita di Aristone si veda *supra* nt. 78 e *infra* § 6.

IV. I porti di Traiano

1. Il porto di Centumcellae

A questo punto occorre cercare di ricostruire il contesto generale che dovette fare da sfondo, se così si può dire, alla ipotizzata riflessione di Aristone in materia di interventi artificiali sulle coste. L'indagine può prendere le mosse da un'altra lettera di Plinio il Giovane (diretta a Corneliano⁹⁶), scritta verso la fine dell'estate del 107 d. C., che testimonia dei lavori per la realizzazione del porto di *Centumcellae*. L'*epistula* ha attirato da sempre l'attenzione dei giuristi, poiché gran parte di essa (6.31.1-14⁹⁷) è dedicata alla descrizione di tre processi

⁹⁶ Secondo Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 391, si tratterebbe in realtà del cavaliere Cornelio Miniciano, al quale furono destinate anche *Epist.* 3.9 e 4.11.

⁹⁷ 1. *Evocatus in consilium a Caesare nostro ad Centum Cellas (hoc loco nomen), magnam cepi voluptatem.* 2. *quid enim iucundius quam principis iustitiam, gravitatem, comitatem in secessu quoque, ubi maxime recluduntur, inspicere? fuerunt variae cognitiones, et quae virtutes iudicis per plures species experirentur.* 3. *Dixit causam Claudius Aristion princeps Ephesiorum, homo munificus et innoxie popularis: inde invidia et ab dissimilimis delator inmissus; itaque absolutus vindicatusque est.* 4. *Sequenti die audita est Gallitta adulterii rea. nupta haec tribuno militum honores petiituro et suam et mariti dignitatem centurionis amore maculaverat. maritus legato consulari, ille Caesari scripserat.* 5. *Caesar excussis probationibus centurionem exauctoravit atque etiam relegavit. supererat crimini, quod nisi duorum esse non poterat, reliqua pars ultionis; sed maritum non sine aliqua reprehensione patientiae amor uxoris retardabat, quam quidem etiam post delatum adulterium domi habuerat, quasi contentus aemulum removisse.* 6. *admonitus, ut perageret accusationem, peregit invitus. sed illam damnari etiam invito accusatore necesse erat: damnata et Iuliae legis poenis relicta est. Caesar et nomen centurionis et commemorationem disciplinae militaris sententiae adiecit, ne omnis eius modi causas revocare ad se videretur.* 7. *Tertio die inducta cognitio est multis sermonibus et vario rumore iactata, Iuli Tironis codicilli, quos ex parte veros esse constabat, ex parte falsi dicebantur.* 8. *substituiebantur crimini Sempronius Senecio eques Romanus, et Eurythmus Caesaris libertus et procurator. heredes, cum Caesar esset in Dacia, communiter epistula scripta petierant, ut susciperet cognitionem.* 9. *susceperat; reversus diem dederat et, cum ex heredibus quidam quasi reverentia Eurythmi omittentem accusationem, pulcherrime dixerat: 'nec ille Polyclitus est nec ego Nero.' indulserat tamen petentibus dilationem, cuius tempore exacto condecoratus audierat.* 10. *a parte heredum intraverunt duo omnino; postulaverunt, omnes heredes agere cogentur, cum detulissent omnes, aut sibi quoque desistere permetteretur.* 11. *locutus est Caesar summa gravitate, summa moderatione, cumque advocatus Senecionis et Eurythmi dixisset suspicionibus relinquit reos, nisi audirentur; 'non curo', inquit, 'an isti suspicionibus relinquuntur, ego relinquitur'.* 12. *dein conversus ad nos: 'ἐπιστήσατε, quid facere debeamus; isti enim queri volunt, quod sibi licuerit non accusare'. tum ex consilii sententia iussit denuntiari heredibus omnibus, aut agerent aut singuli approbarent causas non agendi; alioqui se vel de calumnia pronuntiaturos.* 13. *vides, quam honesti, quam severi dies; quos iucundissimae remissiones sequebantur. adhibebamur cotidie cenae; erat modica, si principem cogitares. interdum acroamata audiebamus, interdum iucundissimis sermonibus nox ducebatur.* 14. *summo die abeuntibus nobis (tam diligens in Caesare humanitas) xenia sunt missa. sed mihi ut gravitas cognitionum, consilii honor, suavitas simplicitasque convictus, ita locus ipse periucundus fuit.*

che si erano tenuti al cospetto del tribunale imperiale e in presenza del *consilium* di Traiano⁹⁸, presso la *villa* di questi a *Centumcellae*⁹⁹, processi riguardanti rispettivamente Claudio Aristone, illustre personaggio di Efeso¹⁰⁰, accusato forse di *vis publica* e assolto¹⁰¹; Gallitta, rea di adulterio, condannata, così come il suo amante¹⁰²; i codicilli di Giulio Tirone, in parte autentici e in parte falsi¹⁰³.

La parte utile ai fini del nostro discorso è la chiusa dell'*epistula*:

6.31.15-17. *Villa pulcherrima cingitur viridissimis agris, imminet litori, cuius in sinu fit cum maxime portus. huius sinistrum brachium firmissimo opere munitum est, dextrum elaboratur. in ore portus insula adsurgit, quae inlatum vento mare obiacens frangat tutumque ab utroque latere decursum navibus praestet. adsurgit autem arte visenda: ingentia saxa latissima navis provehit contra; haec alia super alia deiecta ipso pondere manent ac sensim quodam velut aggere construuntur. eminent iam et apparet saxum dorsum impactosque fluctus in immensum elidit et tollit. vastus illic fragor canumque circa mare. saxis deinde pilae adicientur, quae procedente tempore enatam insulam imitentur. habebit hic portus et iam habet nomen auctoris eritque vel maxime salutaris. nam per longissimum spatium litus importuosum hoc receptaculo utetur. vale.*

Plinio qui descrive l'area nella quale si trovava la *villa* imperiale e il porto artificiale di *Centumcellae*¹⁰⁴, la cui costruzione era all'epoca in corso. L'insen-

⁹⁸ Sul punto si veda Amarelli, *Consilia principum* cit. 79 ss.

⁹⁹ Sulla *villa* di Traiano, si veda A.M. Reggiani, *La villa pucherrima di Traiano a Centumcellae*, in *Veleia*, 35, 2018, 129 ss.

¹⁰⁰ Claudio Aristone è menzionato in alcune iscrizioni ritrovate a Efeso: *PIR*², C 788; *AE*, 1898, n. 66; *AE*, 1906, nn. 28-29

¹⁰¹ Si veda sul punto Sherwin-White, *The Letters of Pliny* cit. 392.

¹⁰² Sul processo di Gallitta si vedano, tra gli ultimi, S. Benoist, A. Gangloff, *Culture politique impériale et pratique de la justice: Regards croisés sur la figure du prince «injuste»*, O. Hekster, K. Verboven (a c. di), *The Impact of Justice on the Roman Empire. Proceedings of the Thirteenth Workshop of the International Network Impact of the Empire (Gent, June 21-24.2017)*, Leiden-Boston 2019, 30 s.; F. Giumetti, *Traiano e un caso particolare di applicazione della disciplina militaris in tema di adulterium. (A proposito di Plin., epist. 6.31,1-6)*, in *KOINΩNIA* 44/1, 2020, 756 ss.

¹⁰³ Sul punto si vedano, tra gli ultimi, K. Tuori, *The Emperor of Law. The Emergence of Roman Imperial Adjudication*, Oxford 2016, 184 ss. e D. Dursi, *Studi sui codicilli. Tra elaborazione casistica e repressione penale*, Napoli 2020, 29 ss.

¹⁰⁴ Sul porto di *Centumcellae* si vedano: L. Quilici, *Il porto di Civitavecchia – l'antica Centumcellae*, R.T. Scott, A.R. Scott (a c. di), *Eius Virtutis Studiosi: Classical and Postclassical Studies in Memory of Frank Edward Brown (1908-1988)*, 1993, Hannover 1993, 63 ss.; Schörlle, *Constructing port hierarchies* cit. 97 s.; M.G. Granino Cecere, C. Rizzi, *Il porto di Centumcellae (Civitavecchia) e la sua epigrafia*, in *L'epigrafia dei porti* cit. 123 ss.; A. Noli, *Il porto di Centumcellae dall'epoca di Traiano all'inizio del ventesimo secolo*, in *L'acqua* 4-5, 2015, 47 ss.; R. Zaccagnini, *Centumcellae: hoc loco nomen. Traiano costruttore a Civitavecchia*, in *Traiano. Costruire l'Impero creare l'Europa, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali 29 novembre 2017 – 16 settembre 2018*, Catalogo a cura di C. Parisi Presicce, M. Milella, S. Pastor, L. Ungaro, Roma 2017, 197 ss.

tura era protetta da due moli a tenaglia: al momento della descrizione pliniana, quello di sinistra era già stato ultimato, mentre quello di destra era ancora in fase di realizzazione¹⁰⁵; all'ingresso del porto si stava creando un'isola artificiale¹⁰⁶, che avrebbe dovuto fungere da frangiflutti e consentire, al contempo, un agevole passaggio alle imbarcazioni¹⁰⁷. Plinio si sofferma con dovizia di particolari su tale struttura, poiché, come risulta chiaramente dal suo resoconto, durante il suo soggiorno presso la villa dell'imperatore egli assiste in prima persona a una fase dei lavori di costruzione dell'*insula*. Niente egli dice, invece, su un'altra fase dei lavori: quella relativa allo scavo del bacino artificiale interno a forma di quadrilatero, ricavato nella terraferma¹⁰⁸, bacino, peraltro, ancora oggi esistente

¹⁰⁵ I due moli ad arco di cerchio erano lunghi circa 400 metri, con le torri-fari in testa: dei due resta oggi solo quello di ponente, con la cosiddetta 'torre del Lazzaretto', mentre quello di levante, con la cosiddetta 'torre del Bicchiere', è stato distrutto dai bombardamenti aerei durante l'ultimo conflitto mondiale; sul punto si vedano Granino Cecere, Rizzi, *Il porto di Centumcellae* cit. 124 e Noli, *Il porto di Centumcellae* cit. 48.

¹⁰⁶ Purpura, *Profilo storico-giurisprenziale* cit. 185, dopo aver rilevato come gli imperatori, fin dagli inizi del principato, siano stati denominati 'signori del cosmo e del mare', con l'impiego di «attributi risalenti almeno alla tradizione ellenistica», nota che in questa prospettiva sia spiegabile «la curiosa immagine dell'imperatore come isola, come baluardo cioè della terra civilizzata ai flutti, impiegata proprio quando l'azione imperiale si volgeva alla composizione dei contrasti attraverso l'amministrazione della giustizia». Egli osserva, infine, che «L'epistola si conclude con una descrizione del nuovo *Portus Traiani*, reso sicuro da un'isola frangiflutti. Suggestiva è l'ipotesi che questa lettera dedicata alla *iustitia*, alla *gravitas* ed alla *comitas* imperiali si concluda, dopo la narrazione dell'attività di composizione dei contrasti giudiziari, proprio con una metafora, derivante dall'idea esposta all'inizio, quella dell'autorità rasserrenatrice dell'imperatore *in secessu*, cioè nel proprio rifugio: la villa imperiale costruita dinanzi al nuovo porto di Traiano in costruzione. Come l'isola placa il mare in una ferma (*gravitas*) e naturale (*comitas*) maniera, così Traiano pone un ordine alla natura umana e all'impero attraverso la legge (*iustitia*)». Su questo punto si veda ancora *infra* § 6.

¹⁰⁷ Noli, *Il porto di Centumcellae* cit. 48 ss., osserva come gli schemi dei porti artificiali romani fossero probabilmente ispirati a quello di Alessandria d'Egitto, che era il porto artificiale più grande dell'antichità. Una tra le principali novità rispetto al *Portus Magnus* di Alessandria introdotta dai progettisti dei porti romani è stata lo spostamento verso il mare aperto dell'isola antemurale (nelle fonti denominata, appunto, *insula* o *moles*), che viene allungata in maniera tale da ridurre la penetrazione nel porto del moto ondoso, consentendo comunque l'ingresso delle navi con rotta rettilinea. Secondo lo Studioso, Plinio descriverebbe in maniera chiara la costruzione dell'antemurale con l'imbasamento di enormi massi trasportati da terra per mezzo di una '*latissima navis*' e scaricati uno sull'altro per poter resistere ai flutti. Al momento della visita di Plinio, la sommità del rilevato ('*dorsum*') cominciava a emergere dal mare; al di sopra di questo avrebbe poi dovuto essere posto il coronamento, da realizzarsi con la tipica tecnica romana delle casseforme di legno colmate di una miscela di pietrame, calce e pozzolana, in grado di resistere all'acqua, che non era conosciuta ai costruttori del porto di Alessandria.

¹⁰⁸ Secondo Granino Cecere, Rizzi, *Il porto di Centumcellae* cit. 124, il silenzio di Plinio sul punto si spiegherebbe col fatto che lo scavo del bacino interno avrebbe dovuto essere successivo

nel porto di Civitavecchia (così come l'antemurale sopra descritto) e noto col nome di 'Darsena romana'. Il modello del porto di *Centumcellae* riproduce in scala più ridotta quello di *Portus* e parrebbe rivelare la mano di Apollodoro di Damasco, l'architetto di Traiano, con ogni probabilità autore dei due progetti.

In buona sostanza, la costruzione di un porto poteva prevedere, oltre alla predisposizione di moli, frangiflutti e isolotti artificiali¹⁰⁹, anche lo scavo di bacini interni, realizzati in quella che, fino a quel momento, era stata la terraferma. D'altro canto, come lo stesso Plinio riferisce nella chiusa della sua lettera, fino all'intervento dell'imperatore quel litorale, per lunghissimo tratto, era stato *'importuosum'*¹¹⁰, mentre col nuovo porto poteva offrire riparo (*'receptaculum'*) ai naviganti.

2. Il porto di Ancona

Altro importante intervento di Traiano in materia portuale è quello relativo al porto di Ancona, come risulta da CIL, IX, 5894 (Ancona) = ILS 298 (EDR 094000):

*Plotinae / Aug(ustae) / coniugi Aug(usti) // Imp(eratori) Caesari divi Nervae
f(ilio) Nervae / Traiano Optimo Aug(usto) Germanic(o) / Dacico pont(ifici)
max(imo) tr(ibunicia) pot(estate) XVIII imp(eratori) IX / co(n)s(uli) VI p(atri)
p(atriciae) providentissimo principi / senatus p(opulus)q(ue) R(omanus) quod ac-
cessum / Italiae hoc etiam addito ex pecunia sua / portu tutiorem navigantibus
reddiderit // Divae / Marcianae / Aug(ustae) / sorori Aug(usti).*

L'iscrizione si trova sull'arco celebrativo di Ancona¹¹¹ e dovrebbe essere del

rispetto alla costruzione dei moli e dell'antemurale, mentre Noli, *Il porto di Centumcellae* cit. 52, ritiene che, all'epoca della visita di Plinio, il bacino avrebbe dovuto essere già ultimato, ritenendo che la sua realizzazione avrebbe dovuto precedere quella delle altre strutture portuali. Su questo punto si veda ancora *infra* § 6.

¹⁰⁹ Sulle strutture portuali di questo genere giunte fino a noi, si vedano S. Franzot, *Aquileia e altri porti romani: analisi della terminologia portuale nelle iscrizioni romane*, Monfalcone 1999, 32 ss. e P. Arnaud, *Maritime Infrastructure. Between Public and Private Initiative*, A. Kolb (a c. di), *Infrastruktur und Herrschaftsorganisation im Imperium Romanum. Herrschaftsstrukturen und Herrschaftspraxis III Akten der Tagung in Zürich 19.-20.10.2012*, Berlin 2014, 163 s.

¹¹⁰ Granino Cecere, Rizzi, *Il porto di Centumcellae* cit. 123, osservano come in Strabone, Plinio il Vecchio e Pomponio Mela – autori di età più antica rispetto all'epoca traianea - non vi sia menzione per quel tratto di costa neppure di un semplice approdo.

¹¹¹ Sul porto e sull'arco di Ancona si vedano: M. Fell, *Optimus Princeps? Anspruch und Wirklichkeit der imperialen Programmatik Kaiser Traians*, München 2001, 61 ss.; M. Horster, *Bauinschriften römischer Kaiser. Untersuchungen zur Inschriftenpraxis und Bautätigkeit in Städten des westlichen Imperium Romanum in der Zeit des Prinzipats*, Stuttgart 2001, 300 ss., n. V, 1; H. von Hesberg, *Die Bautätigkeit Traians in Italien*, A. Nünnerich-Asmus (a c. di), *Traian. Ein Kaiser*

117 d. C., poiché Traiano è detto ‘*XVIII imp(eratori) IX / co(n)s(uli)*’. È comunque assai probabile che l’intervento dell’imperatore sia stato di diversi anni anteriore rispetto alla data nella quale fu apposta l’iscrizione, in quanto la risistemazione del porto potrebbe essere stata funzionale alla partenza della flotta romana per la seconda guerra dacica, avvenuta nel 105 d. C. L’apposizione dell’iscrizione dovrebbe essere successiva anche rispetto alla costruzione dell’arco, poiché l’immagine di questo è chiaramente visibile nella scena numero 58 della Colonna Traiana, in cui è proprio rappresentata la partenza della flotta dal porto di Ancona.

Oltre alle notazioni di carattere cronologico, che consentono di datare con un buon margine di verosimiglianza la riorganizzazione del porto, nell’epigrafe vi sono tre profili da mettere in evidenza: la qualifica di ‘*providentissimus princeps*’¹¹² data a Traiano; il fatto che si tratti dell’unica dedica esplicita giunta fino a noi a un imperatore che abbia risistemato un porto a proprie spese (‘*ex pecunia sua*’)¹¹³; infine, il fatto che si sottolinei come egli abbia reso il porto più sicuro per i naviganti (‘*portu tutiorem navigantibus reddiderit*’). Questi tre profili parrebbero strettamente connessi tra loro: in particolare, la ‘*providentia*’ al massimo grado si esplica nella cura per la sicurezza di chi viaggia per mare e implica che il principe se ne faccia carico personalmente. D’altronde anche Plinio, nella chiusa di *Epist.* 6.31, come già osservato, rimarca i meriti di Traiano¹¹⁴ nel ren-

der Superlative am Beginn einer Umbruchzeit?, Mainz 2002, 85 ss.; G. Seelentag, *Der Kaiser als Hafen. Die Ideologie italischer Infrastruktur*, J. Albers, G. Grasshoff, M. Heinzemann, M. Wäfler (a c. di), *Das Marsfeld in Rom. Beiträge der Berner Tagung, 23.-24. November 2007*, Bern 2008, 106 ss.; G. Paci, *Ancona e il suo porto: gli scavi 1998-2002 e le nuove conoscenze*, L. Chioffi, M. Kajava, S. Örmä (a c. di), *Il Mediterraneo e la storia III. Documentando città portuali – Documenting port cities. Atti del convegno internazionale Capri 9-11 maggio 2019*, *Acta Instituti Romani Finlandiae* 48, Roma 2021, 125 ss.

¹¹² C.F. Noreña, *Imperial Ideals in the Roman West: Representation, Circulation, Power*, Cambridge 2011, 231, osserva: «This superlative epithet was, as far as we know, unprecedented, and it was precisely under Trajan that the corresponding virtue, Providentia, was first minted on imperial denarii, the denomination with the widest circulation». Paci, *Ancona e il suo porto* cit. 129, nota: «Il richiamo all’*Italia* (l. 6), che è tutt’altro che casuale, serve ad inquadrare quello di Ancona nel più ampio ventaglio di provvedimenti messi in campo dall’imperatore a favore di quell’Italia che – come ricorda una nota epigrafe di Ferentino – l’imperatore sentiva come ‘sua’, i quali venivano ideologicamente inquadrati sotto il concetto di *providentia*, la virtù che connotava la sua azione». Sul punto si veda anche Seelentag, *Der Kaiser als Hafen* cit. 111 e nt. 32.

¹¹³ Sul punto si vedano Arnaud, *Maritime Infrastructure* cit. 170 e Zaccaria, *Per una definizione* cit. 18.

¹¹⁴ È al momento irrisolto il problema della paternità dei lavori relativi al porto di Terracina, in quanto, a fronte della consolidata attribuzione a Traiano dell’opera di ampliamento di questo bacino, non possediamo fonti che la attestino esplicitamente. Va comunque osservato come Terracina sia, dal punto di vista geografico e delle rotte marittime del Tirreno centrale, una sorta di ‘porto satellite’ rispetto a *Portus* e ciò consentirebbe di inserire l’ipotizzato intervento traiano nel

dere finalmente sicuro un tratto di litorale fino a quel momento *'importuosum'*, offrendo *'receptaculum'* ai naviganti.

3. Il Portus Traiani a Porto.

Ma l'intervento di Traiano più famoso e importante è sicuramente quello sul preesistente porto di Claudio a Porto, nei pressi della foce del Tevere.

La storia dei porti destinati a servire Roma è strettamente connessa a quella dei vari progetti, elaborati in epoche diverse, per risolvere i problemi di approvvigionamento di derrate alimentari della città¹¹⁵. Il primo di questi è dovuto a Cesare¹¹⁶, che aveva progettato di far deviare il corso del Tevere a sud di Roma, facendolo dirigere verso il Circeo e sboccare in mare presso Terracina: nelle sue intenzioni tale intervento avrebbe favorito l'arrivo mediante vie d'acqua delle merci a Roma. Egli aveva anche pensato di far bonificare il litorale di Ostia per crearvi porti e approdi per le navi, ma rinunciò ai suoi piani per le difficoltà di realizzazione. Il passo decisivo fu fatto da Claudio, il quale volle realizzare un porto artificiale, malgrado lo scetticismo con cui fu accolta la sua iniziativa, sia per i costi esorbitanti¹¹⁷ sia per la

quadro del più ampio progetto di questo imperatore diretto a creare e a potenziare opere portuali finalizzate a favorire l'importazione di merci dirette a Roma e, tra queste, soprattutto le derrate alimentari. Sulla possibile paternità traiana delle opere pubbliche realizzate a Terracina, si vedano, tra gli altri, N. Cassieri, A. Blanco, G. Patti, D. Rose, A. Vella, *Il taglio del Pisco Montano a Terracina: anamnesi di una grande opera di epoca imperiale*, G. Ghini, Z. Mari (a c. di), *Atti del Convegno. Nono Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina, Roma 27-29 marzo 2012*, 2013, 399 ss.

¹¹⁵ La bibliografia sul rifornimento granario di Roma in età imperiale è ricchissima; si vedano, tra gli altri, E. Tengström, *Bread for the People. Studies on the Corn-Supply of Rome during the Late Empire*, Stockholm 1974, 7 ss.; H. Pavis d'Escurac, *La Préfecture de l'annone, service administratif impérial d'Auguste à Constantin*, Rome 1976, VII ss.; 3 ss.; P. Garnsey, *Grain for Rome*, P. Garnsey, K. Hopkins, C.R. Whittaker (a c. di), *Trade in Ancient Economy*, London 1983, 118 ss.; B. Sirks, *Food for Rome. The Legal Structure of the Transportation and Processing of Supplies for the Imperial Distributions in Rome and Constantinople*, Amsterdam 1991, 1 ss.; 10 ss.; 252 ss.; E. Höbenreich, *Annona. Juristische Aspekte der stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat*, Graz 1997, 16 ss.; 32 ss.; 54 ss.

¹¹⁶ Plut. *Caes.* 58.9-10: πρὸς δὲ τούτοις τὰ μὲν ἔλη τὰ περὶ Πωμεντῖνον καὶ Σητίαν ἐκτρέψας, πεδίον ἀποδείξει πολλαῖς ἐνεργῶν ἀνθρώπων μυριάσι, τῇ δ' ἔγγιστα τῆς Ῥώμης θαλάσση κλειῖθρα διὰ χωμάτων ἐπαγαγόν, καὶ τὰ τυφλά καὶ δύσσορμα τῆς Ὠστιανῆς ἠϊόνος ἀνακαθηράμενος, λιμένας ἐμπουήσασθαι καὶ ναύλοχα πρὸς τοσαύτην ἀξιόπιστα ναυτιλία. καὶ ταῦτα μὲν ἐν παρασκευαῖς ἦν.

¹¹⁷ Cass. Dio, 60.11.3: τοῦτ' οὖν συνιδὼν λιμένα τε κατασκευάσαι ἐπεχείρησεν, οὐδ' ἀπετράπη καίπερ τῶν ἀρχιτεκτόνων εἰπόντων αὐτῷ, πυθμένῳ πόσον τὸ ἀνάλωμα ἔσοιτο, «ὅτι οὐ θέλεις αὐτὸν ποιῆσαι»· οὕτως ὑπὸ τοῦ πλήθους τοῦ δαπανήματος ἀναχαιτισθῆναι αὐτόν, εἰ προῦθοιτο αὐτό, ἤλπισαν· ἀλλὰ καὶ ἐνεθυμήθη πρᾶγμα καὶ τοῦ φρονήματος καὶ τοῦ μεγέθους τοῦ τῆς Ῥώμης ἄξιον καὶ ἐπέτελεσε. Si vedano sul punto le considerazioni di E. Felici, *Il porto di Claudio e Vitruvio*, in *Atlante tematico di topografia antica, Rivista di Studi di topografia antica* 23, 2013, 116.

vicinanza del sito prescelto con la foce del Tevere, il cui corso lento e ricco di detriti avrebbe potuto rapidamente pregiudicare la funzionalità del bacino a causa del fenomeno dell'insabbiamento¹¹⁸. Il progetto dovette sembrare di così difficile attuazione che esso costituì un tema per esercitazioni oratorie, come si ricava dalle *coniecturae* riportate da Quintiliano: *an portus fieri Ostiae possit ...*¹¹⁹.

Malgrado tutto, i lavori ebbero inizio nel 42 d.C., tre chilometri circa a nord della foce, come risulta da Cassio Dione, 60.11.4-5:

4. τοῦτο μὲν γὰρ ἐξορύξας τῆς ἡπείρου χωρίον οὐ μικρόν, τὸ περίξ πᾶν ἐκρηπίδωσε καὶ τὴν θάλασσαν ἐς αὐτὸ ἐσεδέξατο· τοῦτο δὲ ἐν αὐτῷ τῷ πελάγει χώματα ἐκατέρωθεν αὐτοῦ μεγάλα χώσας θάλασσαν ἐνταῦθα πολλὴν περιέβαλε, καὶ νῆσον ἐν αὐτῇ πύργον τε ἐπ' ἐκείνη φρυκτωρίαν ἔχοντα κατεστήσατο. 5. ὁ μὲν οὖν λιμὴν ὁ καὶ νῦν οὕτω κατὰ γὰρ τὸ ἐπιχώριον ὀνομαζόμενος ὑπ' ἐκείνου τότε ἐποιήθη' ...

L'opera fu realizzata in due distinte fasi: nella prima si effettuò lo scavo (ἐξορύξας)¹²⁰ di una porzione non piccola di terraferma¹²¹ circondata tutto intorno da banchine e, con ogni probabilità, protetta sul lato del mare da un terrapieno poi rimosso, una volta terminato lo scavo, per far entrare le acque nel bacino artificiale. Nella seconda fase, furono costruiti in mare aperto due grandi moli a tenaglia (χώματα ... μεγάλα) su entrambi i lati, che racchiudevano al proprio interno uno specchio d'acqua assai ampio¹²², avente una superficie di

¹¹⁸ Vitruvio, *De arch.* 5.12.2, per tali ragioni sconsiglia, in termini generali, la costruzione dei porti presso le foci dei fiumi; sul punto si fa rinvio a Felici, *Il porto di Claudio* cit. 111 ss.

¹¹⁹ *Inst. or.* 3.8.16: *Rem, de qua deliberatur, aut certum est posse fieri aut incertum. Si incertum, haec erit quaestio sola aut potentissima; saepe enim accidit ut prius dicamus, ne se possit quidem fieri, esse faciendum, deinde, fieri non posse. Cum autem de hoc quaeritur, coniectura est: an Isthmos intercedi, an siccarum palus Pomptina, an portus fieri Ostiae possit, an Alexander terras ultra Oceanum sit inventurus.* Si veda anche *Inst. or.* 2.21.18: *An huius modi res neque in laudem neque in deliberationem neque in iudicium veniunt? Ergo cum de faciendo portu Ostiensi deliberatum est, non debuit dicere sententiam orator? Atqui opus erat ratione architectorum.* Sul punto si veda G. Bodei Giglioli, *Lavori pubblici e occupazione nell'antichità classica*, Bologna 1974, 160 ss. e, in particolare, 163.

¹²⁰ Secondo M.K. Thornton, R.I. Thornton, *Julio-Claudian Building Programs. A Quantitative Study in Political Management*, Wauconda 1989, 77 ss., l'attività di scavo sarebbe stata affidata a manodopera agricola e, nella brutta stagione, ai facchini temporaneamente non impegnati nel trasporto dei sacchi di cereali dalle navi agli *horrea*, mentre per i lavori di costruzione delle infrastrutture portuali ci si sarebbe avvalsi di lavoratori specializzati.

¹²¹ Secondo Felici, *Il porto di Claudio* cit. 126 nt. 117, uno dei modelli fu forse il porto di Cartagine, realizzato con tale tecnica, come risulta da Verg. *Aen.* 1.427 – «*portus ... effodiunt*» –, ma soprattutto da Serv. *Ad Aen.* I, 427 – *effodiunt id est Cothona faciunt. Portus effodiunt ut portus scilicet faciant. Et vere ait, nam Carthaginenses Cothone fossa utuntur, non naturali portu.*

¹²² Suet. *Claud.* 20.3: *Portum Ostiae extruxit circumducto dextra sinistraque brachio et ad introitum profundo iam solo mole obiecta; quam quo stabilius fundaret, navem ante demersit, qua magnus obeliscus ex Aegypto fuerat advectus, congestisque pilis superposuit altissimam turrem in exemplum Alexandrini Phari, ut ad nocturnos ignes cursum navigia dirigerent.*; Iuv. *Sat.* 12.75-

circa 200 ettari. Fu edificato un grandioso faro a più piani, che avrebbe avuto le fondamenta nella nave che, per ordine di Caligola, aveva trasportato dall'Egitto a Roma l'obelisco per il circo Vaticano: questa sarebbe stata affondata con una zavorra di oltre mille tonnellate, occupando – secondo Plinio il Vecchio¹²³ – gran parte del molo di sinistra (ma Svetonio¹²⁴ e Cassio Dione¹²⁵ affermano che il faro poggiasse su un'isoletta artificiale)¹²⁶. Per evitare che le inondazioni del Tevere danneggiassero il bacino, furono scavati dei canali artificiali in corrispondenza dell'ultima ansa del Tevere¹²⁷. Il nuovo porto fu affidato a un *procurator del praefectus annonae*¹²⁸. L'opera fu infine completata sotto Nerone nel 64 d. C.¹²⁹ ed è denominata nelle fonti epigrafiche *Portus Ostiensis*¹³⁰ o *Portus Augusti*¹³¹, mentre il nome di *Portus Claudius* dovette essere dato più tardi. Ma già nel 62 d. C. il porto aveva rivelato la sua scarsa affidabilità, poiché Tacito¹³² narra che una violenta tempesta distrusse almeno duecento navi onerarie che si trovavano al suo interno, mentre un altro centinaio di navi che avevano cercato rifugio nel Tevere erano state bruciate da un incendio.

In ragione di ciò, per rendere più sicuro il porto, Traiano fece realizzare con

82: *Tandem intrat positas inclusa per aequora moles / Tyrrenamque pharon porrectaque brachia rursum / quae pelago occurrunt medio longeque relinunt / Italiam; non sic igitur mirabere portus / quos natura dedit. Sed trunca puppe magister / interiora petit Baianae pervia cumbae / tuti stagna sinus, gaudent ubi vertice raso / garrula securi narrare pericula nautae.*

¹²³ *Nat. Hist.* 16.40.201 ss.; 36.9.70.

¹²⁴ *Claud.* 20.3 (si veda *supra* alla nt. 122).

¹²⁵ 60.11.4.

¹²⁶ Sul faro di Claudio, si vedano G. Lugli, G. Filibeck, *Il porto di Roma imperiale e l'agro portuense*, Roma 1935, 16 ss.; R. Meiggs, *Roman Ostia*, Oxford 1973², 155 ss.

¹²⁷ CIL, XIV, 85.

¹²⁸ *Suet. Claud.* 24.2; *Cass. Dio*, 60.24.3. Sul personale amministrativo di *Portus* si veda Meiggs, *Roman Ostia* cit. 298 ss.

¹²⁹ Come attesterebbe un raro sesterzio di Nerone, coniato appunto nel 64 d. C., che reca sul diritto NERO CLAVD CAESAR AVG GER P M TR P IMP PP e la testa laureata dell'imperatore volta a destra, con un globo alla base del busto e sul rovescio AVGVSTI S POR OST C, con il Porto di Claudio con sette navi al centro, in alto il faro sormontato dalla statua di Nettuno e in basso l'immagine antropomorfa del Tevere, con un delfino alla sinistra e un timone alla destra; catalogazione RIC, I, *Nero*, 178.

¹³⁰ CIL, XIV, 163 = EDR 129739.

¹³¹ CIL, XIV, 4482 = EDR 073003.

¹³² *Ann.* 15.18.1-2: 1. *At Romae tropaea de Parthis arcusque medio Capitolini montis sistebantur, decreta ab senatu integro adhuc bello neque tum ommissa, dum adspectui consulitur sprete conscientia.* 2. *quin et dissimulandis rerum externarum curis Nero frumentum plebis vetustate corruptum in Tiberim iecit, quo securitatem annonae sustentaret. cuius pretio nihil additum est, quamvis ducentas ferme naves portu in ipso violentia tempestatis et centum alias Tiberi subvectas fortuitus ignis absumpsisset.*

ogni probabilità dal suo architetto Apollodoro di Damasco¹³³ un nuovo bacino, interno rispetto a quello di Claudio¹³⁴. Tale bacino, interamente scavato nella terraferma, aveva una forma perfettamente esagonale¹³⁵, con lati di 385 metri, una profondità di 5 metri e una superficie di circa 33 ettari ed era in grado di ospitare almeno duecento navi di grandi dimensioni¹³⁶. Il nuovo complesso che, grazie a questo intervento¹³⁷, si era venuto a creare è denominato nelle fonti epigrafiche *Portus Augusti et Traiani felix*¹³⁸ o *uterque Portus*¹³⁹.

Pur essendo retrostante rispetto al porto di Claudio, il bacino esagonale era indipendente da questo, poiché vi si poteva anche accedere da un nuovo braccio di uno dei canali fatti scavare da Claudio, che risultava così allungato e in parte

¹³³ Su questo personaggio si veda, per tutti, D. Scagliarini, *Per un catalogo delle opere di Apollodoro di Damasco*, in *Ocnus* 1, 1993, 185-193.

¹³⁴ *Schol. ad Iuv.*, 12.75 s.: *Portum Augusti dicit sive Traiani. Traianus portum Augusti restauravit in melius et interius tutiorem nominis sui fecit.*

¹³⁵ A questo proposito, Schörle, *Constructing port hierarchies* cit. 98, afferma: «At Portus, studies of water currents within the enclosure have shown that the hexagonal shape of the enclosure optimises water movement and prevents siltation; it would be interesting to see if other enclosures aimed at a similar goal, particularly Civitavecchia's harbour. In general, Trajan's works seem focused on improving facilities: the hexagonal enclosure was built as an addition to the Claudian harbour in order to maximise loading and offloading facilities, but perhaps also to remedy the problems of the Claudian harbour, which was too large and not sufficiently protected from winds and water movements within the basin to be effectively safe for loading and off-loading. Similarly, a dedication by Trajan at Ancona tells us of harbour works there made specifically for increased safety of the port».

¹³⁶ F. Zevi, *Inquadramento storico relativo ai porti di Roma*, A. Gallina Zevi, R. Turchetti (a c. di), *Le strutture dei porti e degli approdi antichi. Il seminario. Roma-Ostia Antica, 16-17 aprile 2004*, Soveria Mannelli 2004, 217, osserva: «Se l'immaginario del porto di Claudio era affidato soprattutto al grande faro di Ostia che diventa poi l'emblema della città, quello del porto di Traiano è affidato soprattutto alla stupefacente perfezione geometrica che tanto doveva colpire gli antichi: l'esagono perfetto, una figura puramente matematica, che non rappresenta o imita in nessun modo una realtà naturale, una figura immaginata come una proiezione architettonica sul nulla preesistente, un chiarissimo esempio di come l'uomo sa dominare la natura secondo una mentalità che troviamo in Plinio il Vecchio e in Frontino».

¹³⁷ La bibliografia su *Portus* è vastissima; tra gli studi più recenti, si segnalano i contributi fondamentali di S. Keay, *Portus and its Hinterland*, (*Archaeological Monographs of the British School at Rome*), London 2011; Id., *The Portus Romae*, A. Karivieri (a c. di), *Life and Death in a Multicultural Harbour City: Ostia Antica from the Republic through Late Antiquity*, *Acta Instituti Romani Finlandiae*, Roma 2020, 41 ss.; si vedano anche Aa.Vv., *Rome, Portus and the Mediterranean*, (*Archaeological Monographs of the British School at Rome*), a cura di S. Keay, London 2013. Per l'iniziativa '*Portus Project*' si veda <http://www.portusproject.org> e per l'iniziativa '*Portus Limen-Rome's Mediterranean Ports*' si veda <http://www.portuslimen.eu>.

¹³⁸ CIL, XIV, 90 = EDR 093994 e CIL, XIV, 408 = EDR 148245.

¹³⁹ CIL, XIV, 20 = EDR 143973, CIL, XIV, 125, CIL, XIV, 170 = EDR 111432; *IPOstie A*, 92, 295 = EDR 073440; CIL, VI, 1020 = EDR 104080; *AE*, 1948, 103 = EDR 073706.

modificato e che prenderà il nome di *fossa Traiana*¹⁴⁰. La realizzazione di tale *fossa*¹⁴¹ determinò a tutti gli effetti la creazione di una grande isola artificiale – denominata all’epoca *Insula Portus* o *Insula Portuensis* e, a partire dal medio evo, Isola Sacra – poiché separò dalla terraferma un’area di circa 12 chilometri quadrati che si era formata alla foce del Tevere grazie ai depositi alluvionali del fiume¹⁴².

La realizzazione di queste opere rese necessaria un’attività ben determinata, vale a dire lo scavo di enormi porzioni di terraferma per la realizzazione di bacini artificiali, che garantissero la sicurezza delle imbarcazioni che vi avrebbero attraccato: nel caso del *Portus Traiani* questa operazione fu di dimensioni fino a quel momento mai raggiunte, suscitando con ogni probabilità nei contemporanei meraviglia e ammirazione¹⁴³.

Malgrado l’eccezionalità dell’opera, siamo pressoché privi di fonti che ci consentano di poter dare date certe all’inizio e al completamento dei lavori¹⁴⁴.

¹⁴⁰ CIL, XIV, 88. La *Fossa Traiana* non fu comunque risolutiva, come scrive lo stesso Plinio, *Epist.* 8.17.1-2: C. *PLINIUS MACRINO SUO S.*

Num istic quoque immite et turbidum caelum? hic adsiduae tempestates et crebra diluvia.

Tiberis alveum excessit et demissioribus ripis alte superfunditur; quamquam fossa, quam proventissimus imperator fecit, exhaustus premit valles, innatat campis, quaque planum solum, pro solo cernitur. inde, quae solet flumina accipere et permixta devehere, velut obvius retro cogit atque ita alienis aquis operit agros, quos ipse non tangit.

¹⁴¹ La definizione di *fossa* è enunciata da Ulpiano in D. 43.14.1.5 (Ulp. 68 *ad ed.*): *Fossa est receptaculum aquae manu facta*. Si veda anche D. 43.12.1.8 (Ulp. 68 *ad ed.*): *Si fossa manu facta sit, per quam fuit publicum flumen, nihilo minus publica fit: et ideo si quid ibi fiat, in flumine publico factum videtur*. Su quest’ultimo passo e, in particolare, sul carattere di artificialità della *fossa*, si veda Fiorentini, *Fiumi e mari* cit. 183 nt. 42.

¹⁴² C. Pavolini, *La vita quotidiana a Ostia*, Roma – Bari 2010³, 75, osserva: «La geografia stessa della regione cambiò aspetto: il Tevere e la Fossa Traiana delimitarono un’isola artificiale che molto più tardi si sarebbe chiamata Isola Sacra. Il porto ... era parte di una più ampia operazione promossa dall’imperatore e tendente a potenziare il litorale laziale dal punto di vista degli scali marittimi: è di quest’epoca la costruzione dei porti di Terracina e di Civitavecchia». Sul punto si veda, da ultimo, S. Keay, *Isola Sacra*, in *Life and Death* cit. 49 ss.

¹⁴³ Su altri porti dell’antichità realizzati mediante escavazione nella terraferma, si veda Felici, *Il porto di Claudio* cit. 126 nt. 117, al quale si fa rinvio anche per la bibliografia in materia.

¹⁴⁴ A questo proposito, Lugli, Filibeck, *Il porto di Roma imperiale* cit. 32 s., osservano: «Certamente fu meraviglia di trovare così poche allusioni dei contemporanei all’opera colossale compiuta da Traiano. È vero che erano finiti i tempi di servile adulazione; – che per quel periodo storico scarseggiano le fonti; – e che Traiano amava piuttosto agire che far parlare di sé, ma, in ogni caso, di fronte a un monumento di tale importanza, che aveva assicurato a Roma l’approvvigionamento per secoli, ciò è sempre troppo poco. La spiegazione si trova nel passo dello Scoliaсте di Giovenale, il quale dice che Traiano *restauravit in melius* il porto di Claudio, aggiungendo un secondo bacino più interno e più sicuro (*interius tutiorem fecit*). Non fu dunque un’impresa concepita ex novo dal principe, come il porto di Centocelle, ma fu piuttosto un restauro, un proseguimento dell’opera di Claudio, quindi un atto di ordinaria amministrazione, secondo la modestia di Traiano».

Abbiamo tuttavia utili indicazioni offerte dalla numismatica, in particolare da un raro sesterzio di Traiano, che reca sul diritto il ritratto dell'imperatore con l'indicazione del sesto consolato, caduto nel 112 d. C., e sul rovescio l'immagine del bacino esagonale¹⁴⁵: ciò ci consente di affermare che all'epoca il *Portus Traiani* dovesse già essere ultimato e in piena attività.

Ciò posto, gli Studiosi tendono a porre l'inizio dei lavori nei primi anni del II secolo d. C., sia pure con minime oscillazioni¹⁴⁶. Come si è già avuto modo di considerare, il porto di *Centumcellae* non era ancora terminato nel 107, anno dell'*epistula* di Plinio il Giovane che ne descrive i lavori in corso, così come, probabilmente, dovevano essere ancora in corso in quello stesso periodo i lavori del *Portus Traiani*. Si tratta di lavori di lunga durata, di talché è verosimile che se in questi anni Aristone fosse stato ancora vivo, avrebbe avuto senz'altro modo di venire a conoscenza, magari anche tramite la testimonianza diretta dell'amico Plinio il Giovane, delle grandiose opere realizzate dall'imperatore e forse anche di vederle di persona.

4. Traiano costruttore di porti nel Panegirico di Plinio il Giovane

Il Traiano costruttore è ricordato con enfasi nel Panegirico a lui dedicato da Plinio il Giovane:

29.2: *Nec vero ille civilis quam parens noster auctoritate, consilio, fide reclusit vias, portus patefecit, itinera terris, litoribus mare, litora mari reddidit diver-*

¹⁴⁵ Il sesterzio reca sul diritto IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS VI PP, con la testa laureata di Traiano rivolta verso destra, con mantello drappeggiato sulla spalla sinistra e sul rovescio PORTUM TRAIANI S C, con il bacino esagonale circondato dagli *horrea*, con navi al centro; catalogazione: RIC, II, *Traianus*, 632. Seelentag, *Der Kaiser als Hafener* cit. 108 ss., ritiene che il *Portus Traiani* sarebbe stato ultimato nel 112 d. C. e che l'emissione dei sesterzi con l'immagine del bacino avrebbe avuto inizio a partire da tale data. Un altro sesterzio di Traiano con l'indicazione del VI consolato è stato di recente acquistato dal Museo del Porto.

¹⁴⁶ Per Lugli, Filibeck, *Il porto di Roma imperiale* cit. 33, i lavori sarebbero iniziati nel 100 e terminati nel 112 d. C.; Meiggs, *Roman Ostia* cit. 162, significativamente, non si pronuncia a riguardo, ma si limita a richiamare il dato risultante dal sesterzio di Traiano; per Bodei Giglioli, *Lavori pubblici* cit. 201 s., i lavori sarebbero stati terminati prima del 113 d. C.; Pavis d'Escurac, *La Préfecture de l'annone* cit. 107 s. e nt. 116, pone il completamento dell'opera tra il 112 e il 113 d.C.; F. De Martino, *Storia economica di Roma antica* II, Firenze 1979, 331, sostiene che il *Portus Traiani* sarebbe stato realizzato tra il 101 e il 104 d. C.; per Sirks, *Food for Rome* cit. 253, il porto sarebbe stato realizzato tra il 100 e il 107 d. C.; secondo Seelentag, *Der Kaiser als Hafener* cit. 108 ss., i lavori sarebbero terminati nel 112 d. C.; Pavolini, *La vita quotidiana a Ostia* cit. 75, afferma che il bacino sarebbe stato realizzato, probabilmente, tra il 106 e il 113 d. C.; S. Keay, R. Sebastiani, *Le strutture portuali e Portus*, in *Traiano. Costruire l'Impero* cit. 190 ss., ritengono che il bacino di *Portus* sia stato realizzato tra il 110 e il 117 d. C. e il porto di *Centumcellae* tra il 106 e il 110 d. C. Sul punto si veda ancora *infra* § 6.

sasque gentes ita commercio miscuit, ut, quod genitum esset usquam, id apud omnes natum videretur.

Plinio loda l'imperatore per aver aperto nuove vie, costruito porti, restituito le strade alle terre, il mare ai lidi e i lidi al mare e, favorendo i commerci, avvicinato popoli diversi, in modo tale che il prodotto di un luogo determinato sembrasse esserlo di qualsiasi altro luogo¹⁴⁷. Il Panegirico fu pronunciato in Senato il 1 settembre del 100 d. C., quando Traiano era imperatore da circa due anni. Tuttavia si ritiene che lo stesso Plinio vi abbia in seguito posto mano, con modifiche, integrazioni e rimaneggiamenti rispetto alla stesura originaria¹⁴⁸ e ciò consente di spiegare i numerosi riferimenti a opere e imprese dell'imperatore che potrebbero essere state successive rispetto a tale data, ivi comprese parte delle opere pubbliche alle quali si fa riferimento nel passo¹⁴⁹.

Particolare attenzione è posta sulle vie e, soprattutto, sui porti e più in generale sugli interventi sulle coste. Il riferimento alle vie non crea particolari problemi interpretativi, così come quello ai porti, perché il senso della frase è chiarissimo. Piuttosto, è decisamente più problematica la frase successiva – *'litoribus mare, litora mari reddidit'* – nella quale Plinio afferma che Traiano avrebbe restituito il mare alle coste e le coste al mare: a cosa si fa riferimento, al di là dell'elegante gioco di parole? Innanzi tutto la frase può voler dire che l'imperatore ha fatto sì che la navigazione e gli approdi fossero più sicuri, perché ha reso i porti più numerosi e più funzionali, soprattutto per quel che riguarda la costa tirrenica dell'Italia centrale, sulla quale si sono maggiormente concentrati i suoi interventi¹⁵⁰.

¹⁴⁷ Il fenomeno era già stato richiamato da Plinio il Vecchio in due passi della *Naturalis Historia* in materia di commerci e stili di vita diffusi in tutto il mondo allora conosciuto. Il primo è Plin. *Nat. Hist.* 14.1.2: *Quis enim non communicatio orbe terrarum maiestate Romani imperii profecisse vitam putet commercio rerum ac societate festae pacis omniaque, etiam quae ante occulta fuerant, in promiscuo usu facta?* Il secondo è Plin. *Nat. Hist.* 15.31.105: *Nec quid non hominis ventri natum esse videatur; miscentur saporibus et alio alius placere cogitur; miscentur vero et terrae caelique tractus: in alio cibi genere India advocatur; in alio Aegyptus, Creta, Cyrene singulaeque terrae: nec cessat in veneficiis vita, dum modo omnia devoret.* Su questi brani si vedano le considerazioni di P. Cerami, *Impresa e societas nei primi due secoli dell'impero*, in *AUPA*. 52, 2007-2008, 87 ss.

¹⁴⁸ Come risulta dallo stesso Plinio, *Epist.* 3.13 e, soprattutto, *Epist.* 3.18. E. Woytek, *Der Panegyricus des Plinius. Sein Verhältnis zum Dialogus und den Historiae des Tacitus und seine absolute Datierung*, in *Wiener Studien* 119, 2006, 115 ss., ritiene di poter datare la redazione definitiva del testo del Panegirico tra il 106 e il 107 d. C.

¹⁴⁹ Secondo Lugli, Filibeck, *Il porto di Roma imperiale* cit. 33, in questo brano vi sarebbe una chiara allusione a *Portus*.

¹⁵⁰ È chiaro come tali opere fossero finalizzate a migliorare e a incrementare l'importazione delle merci dirette a Roma e tra queste, soprattutto, le derrate alimentari. Tale finalità giustifica

A ben vedere, tuttavia, questa interpretazione, pur basata su dati oggettivi, rischia di essere comunque riduttiva rispetto alle proporzioni delle opere dell'imperatore. Sembra qui che Plinio non abbia voluto fare solo riferimento alla costruzione di nuovi porti e alla risistemazione di quelli già esistenti, ma a un'opera – se possibile – ancora più grandiosa, come la ridefinizione della linea costiera. E in effetti non pare dubbio che la creazione di nuovi bacini artificiali, realizzati con lo scavo della terraferma e con l'immissione nelle aree designate delle acque del mare, così come le opere di ingegneria idraulica per evitare i fenomeni di insabbiamento del porto di Ostia, apportino rilevanti modifiche alla configurazione del litorale¹⁵¹.

Ora, la politica di lavori pubblici di Traiano fu assai rilevante e diversificata, ma il settore delle opere portuali si pone in luce con particolare evidenza, non solo per le sue valenze di carattere architettonico, economico e sociale, ma anche, e forse soprattutto, per le sue implicazioni di carattere ideologico¹⁵².

Arnaud¹⁵³ ha persuasivamente mostrato, in un recente studio sulla costruzione di infrastrutture marittime in età imperiale, come, proprio dal punto di vista ideologico, l'opera dell'imperatore diretta a creare un porto o a restaurare e rendere più sicuro un porto già esistente, si ponga nel punto di incontro di due tradizioni di origine ellenistica, quella dell'ἐπιμέλεια, per la quale il sovrano si prende cura del proprio popolo e ne migliora le condizioni di vita, e quella dell'evergetismo, per la quale il sovrano finanzia con il proprio patrimonio opere pubbliche e di uso comune. Si tratta di tematiche assai complesse e ricche di implicazioni, che non è possibile trattare in maniera dettagliata in questa sede, ma che emergono in maniera nitida dalle fonti in nostro possesso concernenti il regno di Traiano.

non solo l'ampliamento e il potenziamento di *Portus*, ma anche la realizzazione e il restauro, rispettivamente, dei porti di *Centumcellae* e di Terracina, che costituivano dei veri e propri 'porti satellite' rispetto a *Portus*. Si vedano in tal senso le osservazioni di Schörle, *Constructing port hierarchies* cit. 98: «Several reasons can be identified for the developments at Civitavecchia. Despite the construction of an imperial estate close by, the harbour facility's function goes beyond that of private imperial needs. Most probably Civitavecchia and Terracina were intended as satellite harbours for *Portus*».

¹⁵¹ Sulla componente di derivazione ellenistica dell'ideologia imperiale di età traianea si vedano: F. Cumont, *Trajan «kosmokrator»?*, in *Mélanges d'études anciennes offerts à Georges Radet*, *REA* 42, 1940, 408 ss.; Purpura, *Profilo storico-giurisdizionale* cit. 180 ss. e, in particolare, 184; Arnaud, *Maritime Infrastructure* cit. 169.

¹⁵² Sul punto si vedano le considerazioni di Fell, *Optimus Princeps?* cit. 61 ss.; von Hesberg, *Die Bautätigkeit Traians in Italien* cit. 85 ss.; Seelentag, *Der Kaiser als Hafen* cit. 106 ss.; R. Castagno, *L'evergetismo di Traiano e Adriano nelle città dell'Italia. Opere pubbliche e modalità d'intervento*, in *LANX* 1, 2008, 112 ss.; Paci, *Ancona e il suo porto* cit. 129.

¹⁵³ *Maritime Infrastructure* cit. 161 ss. e, in particolare, 167 ss.

V. La condizione giuridica dei porti

Gli ultimi tasselli ai fini della ricostruzione di quello che poteva essere il contesto originario del principio enunciato da Aristone e riportato in D. 1.8.10 (Pomp. 6 ex Plaut.), sono offerti da due passi del *De architectura* di Vitruvio, da un testo di Marciano e, infine, da un brano di Ulpiano.

La condizione giuridica di beni pubblici dei porti risulta innanzi tutto dalla trattazione che Vitruvio dedica alle opere pubbliche, riportata in *De arch.* 1.3.1:

Publicorum autem distributiones sunt tres, e quibus est una defensionis, altera religionis, tertia opportunitatis. defensionis est murorum turriumque et portarum ratio ad hostium impetus perpetuo repellendos excogitata, religionis deorum immortalium fanorum aediumque sacrarum conlocatio, opportunitatis communium locorum ad usum publicum dispositio, uti portus, fora, porticus, balinea, theatra, ambulationes ceteraque, quae isdem rationibus in publicis locis designantur. Haec autem ita fieri debent, ut habeatur ratio firmitatis, utilitatis, venustatis.

Vitruvio suddivide le opere pubbliche in tre grandi categorie: la prima è costituita dalle opere predisposte per la difesa della città, vale a dire le mura, le torri e le porte; la seconda, dagli edifici di culto, come i sacelli e i templi; la terza, dalle costruzioni poste a disposizione dei consociati nei luoghi di frequentazione collettiva, come porti, fori, portici, terme, teatri, passeggiate¹⁵⁴.

Dalla trattazione vitruviana emerge una prospettiva del tutto differente rispetto a quella risultante dalle fonti giurisprudenziali¹⁵⁵. Nei testi del Digesto, infatti, la prospettiva è quella del costruttore: se questi è un privato, l'opera è di sua proprietà, mentre se a costruire è l'autorità pubblica – nel caso di D. 1.8.10 (Pomp. 6 ex Plaut.), a mio giudizio, l'imperatore – l'opera è pubblica. Nel *De architectura*, d'altro canto, le opere destinate 'ad usum publicum' elencate in 1.3.1 sono considerate da Vitruvio nella prospettiva dei fruitori e pertanto esse sono pubbliche in quanto destinate a tutti i consociati. Tali opere, al pari di quelle predisposte per la difesa della città e di quelle destinate all'esercizio dei culti religiosi, devono essere realizzate sulla base della 'ratio firmitatis, utilitatis, venustatis' ed essere inserite in un ampio progetto di sviluppo urbano, che le situi nelle immediate vicinanze degli altri luoghi di frequentazione collettiva, come risulta anche da Vitr. *De arch.* 1.3.11:

Divisis angiportis et plateis constitutis arearum electio ad opportunitatem et usum communem civitatis est explicanda aedibus sacris, foro reliquisque locis communibus. Et si erunt moenia secundum mare, area, ubi forum constituatur,

¹⁵⁴ Così Zaccaria, *Per una definizione* cit. 16.

¹⁵⁵ Si veda *supra* § 2a.

eligenda proxime portum, sin autem mediterraneo, in oppido medio ... Mercurio autem in foro aut etiam, ut Isidi et Serapi, in emporio ... itemque Veneri ad portum.

La condizione giuridica di beni pubblici dei porti è affermata da Marciano in D. 1.8.4.1 (Marcian. 3 *inst.*):

Sed flumina paene omnia et portus publica sunt

ripreso in I. 2.1.2:

*Flumina autem omnia et portus publica sunt...*¹⁵⁶.

A proposito della qualifica di ‘pubblici’ attribuita in questi brani ai porti, sono sempre attuali le osservazioni di Giuseppe Grosso¹⁵⁷, che nota come tale condizione giuridica deriverebbe dal principio generale per il quale «le opere e le costruzioni sul mare e sul lido tolgano a questi il carattere di mare e di lido, e siano di proprietà di chi li compie. Così dunque la costruzione del porto lo fa rientrare nelle opere pubbliche ...». Il presupposto – chiaro, ancorché implicito – è che tali porti siano costruiti dalla pubblica autorità¹⁵⁸ e in età classica, pertanto, dall’imperatore, mentre i porti e gli approdi realizzati da privati, spesso collegati a *villae* produttive e/o residenziali, diventano di proprietà dei privati costruttori.

I casi dei quali ci stiamo occupando in questa sede, tuttavia, necessitano di un distinguo: il Maestro torinese parte dal presupposto che il costruttore operi sul lido e nel mare (e pertanto su spazi considerati ‘pubblici’, nel senso di aperti alla libera fruibilità di chiunque), con la conseguenza che, a seconda che il costruttore sia la pubblica autorità o un privato, le opere realizzate siano pubbliche oppure siano di proprietà del privato stesso. A ciò si aggiunga che, in entrambi i casi, la semplice iniziativa del costruttore – sia questo la pubblica autorità o un privato – è di per sé sufficiente a far acquisire all’opera lo *status* giuridico di bene pubblico o di bene oggetto di proprietà privata.

Nei casi dei porti realizzati con la tecnica della escavazione nella terraferma, invece, le aree scavate e poi occupate dal mare potevano anche non essere in origine pubbliche, ma essere oggetto di proprietà privata: in questi casi, diversamente da quelli considerati da Grosso, si può escludere che la semplice iniziativa del costruttore sia di per sé sufficiente a determinare il mutamento della condizione giuridica dell’area nella quale si effettua l’opera.

¹⁵⁶ Sul confronto tra i due testi, si veda A. Metro, *Esempi di contraddizioni fra Istituzioni e Digesta*, E. Chevreau, D. Kremer, A. Laquerrière-Lacroix (a c. di), *Carmina iuris. Mélanges en l’honneur de Michel Humbert*, Paris 2012, 564 s.

¹⁵⁷ *Le cose cit.* 146.

¹⁵⁸ Sulla costruzione di porti pubblici in età repubblicana, si veda Arnaud, *Maritime Infrastructure cit.* 168.

Ora, non è questa la sede per trattare della configurabilità, nell'ambito del diritto romano, della espropriazione per pubblica utilità, né è possibile dar conto dell'ampio dibattito dottrinale in materia¹⁵⁹. Si deve comunque ricordare che, in linea di massima, la maggioranza degli Studiosi che si sono occupati della questione tende a escludere l'esistenza, nell'esperienza giuridica romana di età pre-classica e classica, di un regime della espropriazione che sia in qualche modo comparabile, se non assimilabile, a quello dell'attuale ordinamento italiano, ravvisandosi, piuttosto, casi di ablazione forzata diversi tra loro¹⁶⁰.

Dalle fonti in nostro possesso in materia di bacini artificiali di età romana nulla emerge a questo proposito¹⁶¹, ma il dato comune ai casi esaminati è che l'opera è dovuta alla volontà del principe: pertanto, il potere di sottrarre aree alla proprietà dei privati al fine di utilizzarle per la realizzazione di questi porti (e più in generale di opere pubbliche) potrebbe essere una delle svariate esplicazioni dell'*auctoritas* dell'imperatore, come parrebbe anche suggerire la cosiddetta clausola discrezionale della *lex de imperio Vespasiani*, FIRA, I, 156, lin. 16-21:

*utique quaecunque ex usu rei publicae maiestataeque divinarum / humanarum
publicarum privatarumque rerum esse / censebit, ei agere facere ius potestasque
sit, ita uti divo Aug(usto), Tiberioque Julio Caesari Aug(usto), / Tiberioque Clau-
dio Caesari / Aug(usto) Germanico fuit; /*

Ma c'è ancora un terzo profilo, che ha probabilmente inciso in maniera altrettanto determinante sulla condizione giuridica 'pubblica' dei porti ed è suggerito dalla definizione di '*portus*' enunciata da Ulpiano in D. 50.16.59 (Ulp. 68 *ad ed.*)¹⁶²:

¹⁵⁹ Sul punto si vedano, tra gli altri, F. De Robertis, 'Emptio ab invito'. *Sul problema dell'espropriazione in diritto romano*, in *Annali Bari* 7-8, 1947, 164 ss.; E. Lozano Corbí, *La expropiación forzosa, por causa de utilidad pública y en interés del bien común, en el derecho romano*, Zaragoza 1994; P. Cerami, *Tutela compensativa della proprietà nell'esperienza giuridica di Roma antica*, P. Cerami, M. Serio (a c. di), *Scritti di comparazione e storia giuridica* II, Torino 2013, 257 ss.

¹⁶⁰ Così Cerami, *Tutela compensativa della proprietà* cit. 257.

¹⁶¹ Sul punto si vedano le considerazioni di J. Carcopino, *Ostie*, Paris 1929, 9 s. e Meiggs, *Roman Ostia* cit. 153.

¹⁶² Su questo passo si vedano, tra gli altri, R. Martini, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano 1966, 311 s.; G. Impallomeni, *La ammissibilità della proprietà privata sulle darsene interne*, in *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, Padova 1996, 370; Id., *Le rade, i porti, le darsene e le opere a terra*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 4, 1990, poi in *Scritti di diritto romano e di tradizione romanistica*, Padova 1994 (da cui si cita), 588 ss.; M. Penta, *Note sul 'Liber definitionum' (D. 50.16)*, in *Fraterna munera. Studi in onore di Luigi Amirante*, Lancusi 1998, 381 s.; Zoz, *Riflessioni* cit. 82 ss.; Fiorentini, *Fiumi e mari* cit. 171 s.; L. Chioffi, *Portus: magazzini daziari e magazzini generali nei grandi porti commerciali*, in *SEBarc.* 10, 2012, 322 ss.; Ead., *Portus Tiberinus e altri scali fluviali a Roma*, in *L'epigrafiografia dei porti* cit. 46 s.

'Portus' appellatus est conclusus locus, quo importantur merces et inde exportantur: eaque nihilo minus statio conclusa est atque munita. inde 'angiportum' dictum est.

Questa definizione, che nel commentario *ad edictum* ulpiano si trovava nella trattazione dell'interdetto *'ne quid in mari inve litore' 'quo portus, statio iterve navigio deterius fiat'*, si esplica su tre piani: quello spaziale, poiché il porto è definito come un luogo circoscritto che, al tempo stesso, è anche una *'statio'* chiusa e protetta¹⁶³; quello etimologico, perché da ciò deriverebbe il termine *'angiportum'*, che designa un vicolo stretto e privo di uscita; infine quello funzionale, poiché il porto è definito come un luogo nel quale le merci sono importate e dal quale sono esportate¹⁶⁴.

Dalle fonti in nostro possesso – sia da quelle giuridiche e letterarie sia soprattutto dai dati della ricerca archeologica e dalle rappresentazioni iconografiche – risulta inoltre come, nella concezione dei Romani, i porti pubblici siano realtà assai ampie e complesse, formate non solo dal bacino, ma anche dalle opere portuali,

¹⁶³ Ulpiano definisce la *statio* anche in D. 43.12.1.13 (Ulp. 68 *ad ed.*): *Stationem dicimus a stan-do: is igitur locus demonstratur, ubicumque naves tuto stare possunt.* Le definizioni di *'portus'* e *'statio'* sono enunciate in un unico contesto anche da Isidoro di Siviglia, *Orig.* 14.8.39-40: 39. *Statio est ubi ad tempus stant naves; portus, ubi hiemant; inportunum autem, in quo nullum refugium, quasi nullus portus.* 40. *Portus autem locus est ab accessu ventorum remotus, ubi hiberna opponere solent: et portus dictus a deportandis commerciis. Hunc veteres a baiolandis mercibus baias vocabant, illa declinatione a baia baias, ut a familia familias.* Nella trattazione di Isidoro si intersecano due profili diversi: il primo fa riferimento alle caratteristiche geografiche e naturali dei luoghi, in ragione delle quali la *statio* può offrire rifugio alle navi solo per tempi brevi e il *portus* per periodi più lunghi, ivi compresa la sosta invernale per il mare chiuso. La maggiore attitudine del porto a ricevere le navi in tale stagione si spiegherebbe col fatto che esso avrebbe una posizione al riparo dai venti invernali, mentre è detto, appunto, *inportunum* il luogo nel quale non v'è alcun rifugio. Il secondo profilo è di carattere etimologico e riguarda solo il *portus*: questo dovrebbe il proprio nome al fatto che vi si portano per mare le mercanzie, interpretazione avvalorata da una ulteriore spiegazione di carattere etimologico, riguardante le baie, nome che gli antichi avrebbero dato ai porti e che, a sua volta, sarebbe derivato dall'atto del portare a spalla le mercanzie, il *'baiulare'*. In ordine a questo secondo profilo, è evidente il punto di contatto con la definizione ulpiana di *'portus'*, tutta incentrata, se così possiamo dire, sulle attività commerciali e sul ruolo di snodo delle importazioni e delle esportazioni. All'atto generico del portare fanno riferimento Prisc. *Gramm.* 2.262.13: *'a portatu'* e Cassiod. *In psalm.* 106.30: *'a portandis navibus'*, mentre Serv. *Ad En.* 2.23, pone in luce (come Isidoro), i diversi tempi di permanenza delle navi nei due diversi luoghi: *'statio est ubi ad tempus stant naves, portus ubi hiemant'*. Sul rapporto tra *'portus'* e *'statio'* si vedano le persuasive considerazioni di Felici, *Il porto di Claudio* cit. 126 s. e nt. 120.

¹⁶⁴ Gli altri testi giurisprudenziali oltre a D. 1.8.4 (Marcian. 3 *inst.*) = I. 2.1.2 e a D. 50.16.59 (Ulp. 68 *ad ed.*) nei quali è presente il termine *'portus'* – D. 14.2.4 pr. (Call. 2 *quaest.*); D. 28.7.10.1 (Ulp. 8 *disp.*); D. 34.2.30 (Paul. 1 *sing. de ads. lib.*); D. 39.4.15 (Alf. 7 *dig.*); D. 43.12.1.17 (Ulp. 68 *ad ed.*); D. 47.9.10 (Ulp. 1 *op.*); D. 50.15.4.6 (Ulp. 3 *de cens.*); D. 50.16.203 (Alf. 7 *dig.*) – non offrono elementi rilevanti ai fini di questo saggio.

come i moli, le banchine, i fari, gli antemurali, nonché dalle strutture funzionali rispetto a queste, come gli *horrea*, i *navalia*, le dogane, gli uffici delle autorità portuali, le sedi delle diverse associazioni di mestiere e dei *navicularii* delle varie città d'origine¹⁶⁵. Ebbene, proprio in ragione di questa nozione di porto come realtà complessa, la condizione giuridica di bene pubblico non dovrebbe attenersi solo al bacino portuale strettamente inteso – sia artificiale sia naturale – ma a tutte le opere a esso collegate e rispetto a esso funzionali, ivi comprese quelle costruite nel mare. Questo è il profilo rilevante ai fini della nostra indagine, poiché esso si identifica con gli intenti perseguiti dagli imperatori romani – e da Traiano in particolare – nella politica di opere pubbliche diretta a costruire porti e a restaurare e potenziare quelli già esistenti: migliorare il rifornimento alimentare di Roma e, più in generale, come è esplicitamente affermato nel Panegirico di Plinio, favorire la circolazione delle merci e i rapporti tra i popoli dell'impero¹⁶⁶.

Si può pertanto concludere che la condizione giuridica di diritto pubblico dei porti sia determinata dai tre profili che si sono evidenziati: l'essere costruiti dalla pubblica autorità (e nel periodo che ci interessa dall'imperatore), l'essere destinati all'uso dei consociati e l'essere funzionali alle necessità economiche di Roma e più in generale di tutto l'impero.

VI. Aristone e Traiano: un possibile incrocio tra riflessione giurisprudenziale e opere pubbliche

Giunti a questo punto, alla luce della ricostruzione sopra proposta sugli interventi imperiali in materia di porti e infrastrutture marittime, si può provare a chiarire l'oggetto della trattazione di Aristone nella quale si trovava in origine inserito il parere riportato in D. 1.8.10 (Pomp. 6 ex Plaut.) e a determinare l'apporto del giurista al dibattito giurisprudenziale in materia di antropizzazione delle coste.

¹⁶⁵ Si vedano sul punto Chioffi, *Portus* cit. 319 ss.; Arnaud, *Maritime Infrastructure* cit. 160 ss.; Zaccaria, *Per una definizione* cit. 17 ss.

¹⁶⁶ I testi che riportano descrizioni dettagliate delle diverse tecniche di costruzione delle strutture portuali, a cominciare dalla trattazione di Vitruvio, *De arch.* 5.12, dalla descrizione meno tecnica della costruzione di Sebastos, il porto di Cesarea Marittima delineata da Flavio Giuseppe, *Ant. Iud.* 15.334-338 = *Bell. Iud.* 1.411-413 e, infine, dalle informazioni riferite da Procopio di Cesarea, *De aed.* 1.11.18-20 in ordine allo stesso porto, offrono pochi spunti ai fini del profilo in esame. Risulta comunque chiaro come con i termini '*portus*' e '*λίμην*' si designi un bacino, naturale o artificiale, di norma protetto da moli e dotato a terra di opere di servizio di varia natura (*horrea*, uffici, fari, cantieri per la costruzione e la riparazione delle imbarcazioni, ecc.), ma tali fonti parrebbero privilegiare il profilo architettonico-strutturale a scapito di quello funzionale che, in questo contesto, è quello che maggiormente interessa.

Innanzitutto si può affermare, sulla base delle fonti in nostro possesso, che i giuristi del II secolo d. C. parteciparono in maniera assai rilevante al dibattito sulla condizione giuridica del lido e del mare, soffermandosi, in particolare, sulle costruzioni e più in generale sulle opere ivi realizzate. In tale ambito – se è esatta la mia proposta interpretativa – è rimarcabile l'originalità del contributo di Aristone, che si è posto il problema di qualificare dal punto di vista giuridico una categoria di interventi umani sulle coste che gli altri giuristi – stando sempre alle fonti in nostro possesso – non parrebbero aver preso in considerazione, vale a dire la realizzazione di bacini portuali artificiali mediante l'escavazione nella terraferma. A seguito di tali interventi, il mare occupa spazi che, in precedenza, erano stati appunto di terraferma – e quindi, presumibilmente, privati – e fa acquisire alle aree occupate la qualificazione giuridica di bene pubblico.

Si può ipotizzare che Aristone si sia occupato di tal genere di opere perché dovette aver modo di venire a conoscenza – o magari anche di assistere – alla realizzazione di bacini portuali artificiali in località prossime a Roma e più in generale nella penisola italiana. Innanzitutto sappiamo, come si è detto, che da giovane egli frequentò Cassio finché questi non fu mandato in esilio da Nerone nel 65 d. C.: tale riscontro cronologico, che colloca gli inizi della carriera di giurista di Aristone a ridosso di questa data, ci permette di affermare che egli già fosse in attività allorquando Nerone nel 64 d. C., completò i lavori del porto di Claudio a *Portus*, che, secondo la testimonianza di Cassio Dione, era stato in parte realizzato mediante lo scavo di una porzione non piccola di terraferma e che fu celebrato con l'emissione di un sesterzio che recava sul rovescio l'immagine del porto.

Ma si può anche ritenere che Aristone possa aver avuto notizia almeno degli inizi dei lavori per la realizzazione delle grandi opere portuali di Traiano anche se, sul punto, siamo privi di indicazioni cronologiche certe sia per quanto riguarda la durata della vita di Aristone sia per ciò che concerne l'inizio e il termine dei lavori in questione.

È comunque possibile provare a fissare alcuni punti: innanzitutto, Aristone è sicuramente vivo e in piena attività nell'autunno del 105 d. C., quando Plinio il Giovane gli scrive l'*epistula* 8.14 sul processo davanti al senato per la morte del console Afranio Destro. All'epoca, secondo la cronologia proposta da Cannata¹⁶⁷, il giurista avrebbe dovuto avere circa 63 anni e questa è l'ultima fonte in ordine cronologico ad attestarne in vita: si può comunque notare, considerata la profonda amicizia e la grande stima che Plinio nutriva nei confronti di Aristone, che se questi fosse mancato negli anni immediatamente successivi rispetto al

¹⁶⁷ *Lo splendido autunno* cit. 336.

105 d. C., con buone probabilità ne sarebbe rimasta traccia nelle *epistulae* di quel periodo, traccia che, invece, non abbiamo e questo argomento e *silentio* avvalorano l'ipotesi che il giurista fosse ancora vivo negli anni successivi al 105 d. C. Al di là di tali supposizioni, *Epist.* 8.14 ci consente comunque di affermare che se Aristone era vivo nell'autunno del 105 d. C., doveva verosimilmente essere venuto a conoscenza dei lavori di rifacimento del porto di Ancona, posto che questi erano stati funzionali alla partenza dell'esercito per la seconda guerra dacica, partenza avvenuta, appunto, nel 105 d. C.

In secondo luogo, in Cass. Dio 6.11.4 si legge che il porto di Claudio fu realizzato in due fasi e che nella prima si effettuò lo scavo di una porzione non piccola di terraferma: da ciò si può presumere che si sia proceduto in maniera analoga anche per la realizzazione dei porti di Traiano a *Centumcellae* e a *Portus*. Ora, se è pur vero che siamo privi di indicazioni cronologiche certe in ordine all'inizio e alla conclusione dei lavori per i due porti, è sicuro che questi si siano protratti per diversi anni sia per le oggettive difficoltà tecniche sia per le dimensioni delle opere. Anche su questo aspetto possiamo prendere spunto dall'*epistula* 6.31 di Plinio, di poco successiva rispetto a quella precedentemente citata, risalente all'estate del 107 d. C. In tale *epistula* la descrizione dei lavori per la realizzazione del porto artificiale di *Centumcellae* denota come questi fossero giunti in quel periodo a uno stato avanzato: il molo di sinistra era già stato ultimato, mentre quello di destra era in costruzione, così come era in costruzione l'antemurale posto all'imboccatura del porto. Il fatto che si fosse già giunti a questa fase dei lavori presuppone che si fosse già ultimata la fase precedente, che riguardava la creazione del bacino artificiale, in seguito noto col nome di 'Darsena romana'. Se ne può dedurre che, all'epoca della visita di Plinio descritta in *Epist.* 6.31, i lavori dovessero aver avuto inizio già da qualche tempo e ciò consente di ipotizzare, anche sulla base degli scarni dati cronologici in nostro possesso, che Aristone fosse vivo almeno nella prima fase del loro svolgimento, quella che doveva coincidere proprio con l'escavazione della terraferma per la creazione della Darsena e che quindi possa esserne venuto a conoscenza, magari grazie alla testimonianza dell'amico Plinio. Va altresì rilevato che gran parte degli Studiosi che si sono occupati dei porti di Traiano ritengono che i lavori per la realizzazione del porto di *Centumcellae* siano stati contemporanei rispetto a quelli di *Portus*: questo dato consente di sostenere che gli inizi dei lavori di *Portus* siano da collocare nei primissimi anni del II secolo d. C. e pertanto in un periodo nel quale Aristone era ancora vivo.

Il tassello ulteriore che possiamo inserire in questa ricostruzione è dato dal passaggio del Panegirico di Traiano – 29.2 – nel quale sono ricordati gli interventi dell'imperatore diretti a ridefinire la fascia costiera: si è osservato come il brano parrebbe fare riferimento non solo alla realizzazione di nuovi porti e alla

risistemazione di porti già esistenti, ma anche ad interventi di ingegneria idraulica diretti ad evitare insabbiamenti e inondazioni. Ora, posto che la redazione definitiva del Panegirico dovrebbe risalire al periodo tra il 106 e il 107 d. C., se ne può dedurre che, all'epoca, le opere volute da Traiano dovessero essere a un livello di realizzazione avanzato, perché lo scavo della *Fossa Traiana* fu successivo alla realizzazione del bacino esagonale e anche questo riferimento cronologico è di poco successivo all'autunno del 105 d. C., quando Aristone era sicuramente ancora in vita e in piena attività.

Infine la *Fossa Traiana* è espressamente menzionata da Plinio il Giovane in *Epist.* 8.17.1-2: la data di questa *epistula* è incerta, ma dovrebbe essere stata scritta tra il 104 e il 108 d. C. e questo rilievo può confermare il dato appena richiamato *supra*: il riferimento al canale artificiale implica che, all'epoca, il *Portus Traiani* fosse già esistente.

Questi dati avvalorano l'ipotesi che i lavori per la realizzazione dei bacini artificiali di *Centumcellae* e di *Portus* abbiano avuto inizio nei primissimi anni del II sec. d. C., consentendoci di affermare che Aristone possa averne avuto notizia e, chissà, forse anche averli visitati, data la prossimità dei luoghi rispetto a Roma.

A ciò si deve aggiungere l'impatto economico, sociale e soprattutto ideologico determinato dal programma di realizzazione di opere pubbliche voluto da Traiano; il punto è estremamente complesso e non affrontabile in maniera approfondita questa sede, ma Plin. *Epist.* 6.31.17 offre un riscontro assai significativo all'eco che la politica imperiale ebbe negli ambienti culturali dell'epoca:

eminet iam et apparet saxeam dorsum impactosque fluctus in immensum elidit et tollit. vastus illic fragor canumque circa mare. saxis deinde pilae adiciuntur, quae procedente tempore enatam insulam imitentur. habebit hic portus et iam habet nomen auctoris eritque vel maxime salutaris. nam per longissimum spatium litus impertuosum hoc receptaculo utetur.

Plinio descrive la parte dell'antemurale in costruzione che spunta dal mare come un '*saxeam dorsum*': Seelentag¹⁶⁸ richiama l'immagine suggestiva del corpo dell'imperatore che difende la terra civilizzata dai flutti del mare in tempesta e il porto, che ha già il nome del suo costruttore, è la metafora dell'imperatore stesso¹⁶⁹. È verosimile che anche ad Aristone, che negli ambienti culturali dell'epoca era sicuramente assai ben inserito – malgrado la ritrosia e il riserbo che lo stesso Plinio gli attribuisce in *Epist.* 1.22.1-7 – fossero ben noti

¹⁶⁸ *Der Kaiser als Hafen* cit. 114.

¹⁶⁹ Sul punto si vedano anche le considerazioni di Purpura, *Profilo storico-giurisdizionale* cit. 185, riportate *supra* § 4a nt. 106.

i profili ideologici della propaganda imperiale, il che potrebbe ulteriormente avvalorare l'ipotesi che egli si sia posto il problema della condizione giuridica di quelle aree di terraferma nelle quali si erano effettuate le escavazioni per la realizzazione dei porti di *Centumcellae* e di *Portus*. Pomponio, in D. 1.8.10 (Pomp. 6 ex *Plaut.*), offrirebbe perciò la traccia preziosa della riflessione proposta in merito da Aristone.

Maria Antonietta Ligios
Università del Piemonte Orientale
maria.ligios@uniupo.it

